

Mattone, Antonio Vincenzo Peppino (1994) *I Privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo)*. In: *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo): atti, 30 ottobre-2 novembre 1985, Alghero, Italia*. Sassari, Gallizzi. p. 281-310.

<http://eprints.uniss.it/10854/>

Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo.

Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia
(XIV-XX secolo)

a cura di

Antonello Mattone e Piero Sanna

Edizioni Gallizzi

**Finito di stampare nel mese di novembre 1994
presso lo stabilimento della Tipografia Editrice Giovanni Gallizzi s.r.l.
Via Venezia, 5 - Tel. (079) 276767 - Sassari**

Antonello Mattone

I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero
(XIV-XVI secolo)

1. *La «lunga durata» dei privilegi urbani.* L'11 maggio 1831 a Torino i magistrati del Supremo Consiglio di Sardegna, presieduto dal conte Lodovico Peyretti di Condove, furono chiamati ad esprimersi su una «rappresentanza» della municipalità di Alghero che chiedeva il rispetto di due antichi privilegi, concessi rispettivamente l'8 dicembre 1361 dal re Pietro IV ed il 25 settembre 1444 da Alfonso V, relativi al divieto di vendere in città, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e la fine di aprile, vini ed uve provenienti dai villaggi circostanti¹.

I due provvedimenti emanati dai sovrani aragonesi non intendevano soltanto proteggere la produzione vitivinicola locale dalla concorrenza degli agricoltori dell'entroterra sardo, ma miravano ad incentivare lo sfruttamento del territorio algherese e a garantire l'autosufficienza alimentare della colonia catalana. Col passare del tempo, venute ormai meno le finalità originarie, questi divieti protezionistici rappresentavano un ostacolo per lo sviluppo del commercio e per la libera circolazione delle merci. Già nel 1772 era sorta una controversia tra l'Intendenza generale e la municipalità a proposito della gabella civica del vino².

Tuttavia, ancora una volta nel 1831 i magistrati del Supremo Consiglio di Sardegna riconoscevano «necessaria l'osservanza dei privilegi de' quali si tratta, perché sussistenti ancora le cause per le quali furono accordati, e perché mentre si ravvisano di massima utilità alla Città impetrante, e' non sono di pregiudizio ai terzi». Di conseguenza il Supremo Consiglio riteneva che «non sia lecito, né tempi ch'è proibita l'introduzione nella medesima [città], e vendita di vino forestiero, ai particolari provvedersi di quello nemmeno per uso proprio», anche se taluni «per giusta e legittima causa» potevano «ricorrere al Consiglio Civico per ottenere il permesso per iscritto, al quale spetterà di darlo, o negarlo» a propria discrezione³.

¹ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del comune di Alghero*, Sassari, 1927, n. 54, p. 50; n. 222, p. 95. Cfr. inoltre a questo proposito P. Amat di San Filippo, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei sec. XIV e XV*, Cagliari, 1865, p. 37.

² Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), *Sardegna, Materie Politiche*, cat. 9, mazzo 8, n. 25, *Parere della Reale Udienza sulla rappresentanza della Città d'Alghero* (Cagliari, 5 ottobre 1774).

³ AST, *Sardegna, Pareri del Supremo Consiglio (1831-34)*, mazzo 2, da inventariare.

La questione della gabella del vino ed il problema più generale della vigenza dei privilegi e delle franchigie del XIV e del XV secolo rimasero irrisolti per tutto il XVIII secolo. Le clausole dei trattati internazionali del 1713-18 imponevano al governo sabauda il rispetto delle leggi, delle costituzioni e dei privilegi del Regno⁴. Nel 1720 il primo viceré piemontese, il barone di Saint Rémy, aveva giurato, a nome del sovrano, di «tener y observar [...] qualesquier privilegios [...] estatutos, ordenaciones, libertades, franquias, exempciones, buenos usos, fueros [...] y otros qualesquier generos de concessiones y gracias, tanto en parlamento general hechas como singularmente, las que se hizieron a las universidades [...] y todas qualesquier cosas que [...] se ha acostumbrado jurar por los Serenissimos Reyes de Aragon de imortal memoria...»⁵. Tutto il complesso del diritto privilegiato catalano-aragonese resterà almeno formalmente in vigore sino al 1847, quando verrà abrogato in seguito alla «fusione perfetta» del *Regnum Sardiniae* con gli Stati sabaudi di Terraferma.

Nel 1727 la municipalità di Alghero presentava un memoriale a Vittorio Amedeo II in cui si chiedeva la «confirmazione di diversi privilegi antichi concessi dalli re d'Aragona e di Spagna», considerati invece dalla Segreteria di Stato torinese «malmisurati, e pregiudiziali al Regno». In particolare veniva avanzata la richiesta di poter «inserrare», cioè immagazzinare in città, 4.000 rasieri (pari a 706.800 litri) di grano per percepire i diritti di esportazione. Lo stoccaggio cerealicolo era sicuramente l'aspetto più rilevante del diritto privilegiato urbano sardo. Poiché i vecchi privilegi trecenteschi erano decaduti per «inosservanza», la città di Alghero riusciva ad ottenere, con la carta reale del 6 giugno 1750, l'*ensierro* di 10.000 starelli di grano «colle stesse condizioni, cautele e regole che si osservano in tal proposito dalla città di Cagliari». Pochi anni dopo, nel 1758, il procuratore della municipalità di Alghero, Ignazio Bernardo de Zespedes, inoltrava a Torino due memoriali «per ottenere la confirmazione di privilegi»: nel primo si domandava la conferma delle carte reali del 1360 che fissavano i confini del territorio algherese, del diritto di «erbaggio» nelle terre di uso civico e la concessione «a uno de' suoi cittadini» dell'ufficio di subdelegato dell'Intendenza generale; nel secondo si chiedeva la risoluzione della lunga controversia territoriale con la città di Sassari⁶.

⁴ *Traité publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Câteau Cambresis jusqu'à nos jours*, publiés par le comte Solar de la Marguerite, II, Turin, 1836, p. 392.

⁵ S. Lippi, *Re e principi della dinastia sabauda in Sardegna*, Cagliari, 1899, p. 31.

⁶ AST, *Sardegna, Materie Politiche*, cat. 9, marzo 8, n. 17, *Parere dell'avvocato fiscale Dani su due memoriali presentati a Sua Maestà per parte della città di Alguer* (Torino, 27 gennaio 1758). La documentazione relativa alla controversia con Sassari è in Archivio Storico del Comune d'Alghero (d'ora in poi ACAL), busta 851/10, *Atti riguardanti la lite tra la città di Sassari per i confini territoriali della Nurra* (1762-63); Archivio di Stato di Sassari (d'ora in poi ASS), *Archivio Storico del Comune di Sassari*, busta 31, fasc. 7, *Lite della città di Sassari con quella di Alghero circa i limiti territoriali* (1762).

Ancora nel 1774 — a tre anni dall'editto di riforma dei Consigli civici del 24 settembre 1771 — il tribunale della Reale Udienza doveva affrontare la questione insoluta della vigenza delle antiche concessioni reali catalano-aragonesi relative alla gabella del vino, all'*ensierro* frumentario, all'appello delle sentenze pronunziate dal magistrato civico, alle franchigie doganali ed alla richiesta di concentrare nel solo porto di Alghero tutte le esportazioni cerealicole della Sardegna settentrionale. Tuttavia, in questa circostanza, il governo sabauda prendeva in seria considerazione l'ipotesi di mettere ordine nella variegata e complessa realtà dei privilegi urbani di Alghero: «non si giudicherebbe conveniente — affermavano in un parere del 5 ottobre il reggente Giuseppe Della Valle ed i magistrati Giuseppe Felice Giayme e Gavino Cocco — che s'accordasse l'indistinta conferma de' privilegi anticamente ottenuti dalla Città, potendo facilmente darsi, che parecchi d'essi col decorso del tempo e il cambiamento delle circostanze fossero per essere ingiusti ed altri inutili alla Città medesima, onde sarebbe opportuno che si presentasse dalla Città tutti i privilegi di cui desidera la conferma, per esser prima presi nella dovuta disamina, affine di separare quelli, di cui si potesse accordar la conferma, dagli altri, che convenisse lasciar nella loro inosservanza»⁷.

Nel diritto medievale catalano la comunità urbana si profilava come un'entità distinta, a sé stante, che attingeva vita giuridica dai privilegi concessi dal sovrano. Il privilegio era dunque un regime giuridico particolare che collocava un'*universitat*, unita attraverso il vincolo personale alla Corona, in una condizione speciale ed eccezionale di godimento di uno *jus singulare* e di numerose prerogative⁸. Non a caso gli *Usatici* di Barcellona (CXL) defi-

⁷ *Parere della Reale Udienza* cit.; risale forse a questo periodo il *Ristretto de' privilegi della città di Alguer* conservato nello stesso fondo (cat. 9, mazzo 8, n. 1). Cfr. inoltre Biblioteca Comunale di Sassari, Carte Tola, busta 32, fasc. n. 1/8, *Taula o repertori dels Privilegis que los Serenissimos Reys de Aragó han concedit a la Magnífica Ciutat de l'Alguer*, manoscritto del XVIII secolo. Un dettagliato quadro delle franchigie doganali è in Archivio Simon Guillot, Alghero (d'ora in poi ASGA), busta T, fasc. n. 547, *Parere dell'avvocato fiscale Gavino Cocco sulla rappresentanza della città d'Algher* (Cagliari, 21 settembre 1782). L'editto di riforma dei Consigli civici è in *Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna*, II, Cagliari, 1775, tit. XIII, ord. VII, pp. 81-86; il provvedimento prevedeva un Consiglio formato da «tre ordini, o classi di persone»: nella prima classe figuravano i nobili, i cavalieri e i laureati; nella seconda i redditori, i notai, i procuratori e i «negozianti»; nella terza infine i mercanti, i bottegai, e gli «esercenti professione liberale, od arte onesta». La documentazione relativa alla riforma del Consiglio civico di Alghero con l'elenco dei «matricolati» per l'estrazione a consigliere è in Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), *Segreteria di Stato e di Guerra*, serie II, vol. 271 e in AST, *Sardegna, Materie Politiche*, cat. 9, mazzo 8, n. 21, *Informativa sulla qualità de' soggetti matricolati delle tre classi di consiglieri, di clavari ed amostassen della città di Alghero* (1771).

La municipalità invocava il rispetto del privilegio concesso da Giovanni II d'Aragona l'8 maggio 1459 (A. Era, *Le raccolte di carte* cit., n. 261, p. 103) che vietava le esportazioni cerealicole dal Capo di Sassari e Logudoro, prima che fosse stata approvvigionata Alghero, ed imponeva come unico porto per «le tratte dei grani» quello della città catalana. Ma il sovrano negò la riconferma, sostenendo che il privilegio non era «concessibile» giacché «in pregiudizio» con gli interessi delle altre città della Sardegna settentrionale: Archivio del Comune di Cagliari, *Fondo Aymerich, Stamento militare*, vol. 13, fasc. A, n. 7, *Determinazioni di Sua Maestà sopra le domande della città d'Algheri* (1° luglio 1775). Sulle tensioni tra la municipalità ed il governatore del Capo di Sassari si sofferma ora il recente saggio di A. Serra, *Un conflitto istituzionale nell'Alghero del Settecento*, in «Revista de L'Alguer», II (1991), n. 2, pp. 53-69.

⁸ Cfr. in generale U. Santarelli, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*,

nivano i privilegi come «leges privatorum, quasi privatae leges»⁹. Nel 1788 Emmanuel-Joseph Sieyès avrebbe scritto nel suo celebre *Essai sur les privilèges* che «il privilegio costituisce una dispensa per coloro che ne beneficiano e una fonte di scoraggiamento per tutti gli altri»¹⁰.

Durante il suo lungo regno, Pietro IV d'Aragona concesse, dal 1355 al 1385, alla nuova colonia catalana ben 81 fra *privilegia, franquitates, gratias* ed *immunitates* che definirono nei suoi tratti fondamentali quel particolare ordinamento urbano che caratterizzerà la vita civile di Alghero nei secoli successivi. Si trattava spesso di disposizioni transitorie, accordate per incentivare la crescita del nuovo insediamento e per favorire il trasferimento di *pobladors* dalla madrepatria iberica attraverso franchigie ed esenzioni, come la dispensa dal pagamento dei censi, delle decime, dei diritti doganali e di ancoraggio. Ma il nucleo dei più importanti privilegi concessi nei primi trent'anni di vita della *universitat* algherese modellò la nuova identità giuridica, economica e sociale della colonia catalana. Fra questi, ricordiamo le carte reali che determinavano la natura delle istituzioni municipali e le competenze del magistrato civico (15 febbraio 1355 e 15 giugno 1360), che fissavano i confini del territorio algherese (16 giugno 1360, 28 febbraio 1362, 16 novembre 1370), che imponevano che le imbarcazioni adibite alla pesca del corallo nei mari della Sardegna occidentale dovessero fare scalo nel porto di Alghero (28 luglio e 24 settembre 1384), che riservavano ai soli *naturals* catalano-aragonesi l'esercizio delle attività mercantili, degli uffici pubblici, delle cariche militari (15 febbraio 1355), che assegnavano agli abitanti della villa la «privativa» del commercio delle uve e del vino (10 giugno 1360, 8 dicembre 1361), che prevedevano l'immagazzinamento entro le mura di 2.000 rasieri di frumento (27 dicembre 1363). Pietro IV era inoltre consapevole dell'importanza di Alghero quale principale piazzaforte del Capo di Logudoro e cuneo della penetrazione militare catalano-aragonesa nella Sardegna del nord. Numerose carte reali stabilirono norme precise per la manutenzione e il restauro delle fortificazioni (20 marzo 1364), per la guardia delle torri (15 febbraio 1355), per l'armamento dei *pobladors* con balestre e con frecce (10 maggio 1358), per lo stoccaggio cerealicolo e per l'approvvigionamento alimentare in caso di assedio (25 agosto 1365, 25 agosto 1372, 6 marzo 1375), per la chiusura e l'apertura delle porte della piazzaforte (3 febbraio 1362, 1° ottobre 1372)¹¹.

XXXV, Milano, 1986, pp. 713-723 e C. Schwarzenberg, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino, 1966, pp. 978-991, a cui si rimanda anche per l'ampia bibliografia.

⁹ F. Valls Taberner, *Los Usatges de Barcelona*, estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984, p. 113. Questo principio è ribadito anche dalle *Partidas* castigliane di Alfonso X el Sabio: «...ley apartada fecha por pro o honrra de algunos omes o logares e non de todos comunalmente» (*Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos*, I, Madrid, 1807, I, XI, 1).

¹⁰ E.-J. Sieyès, *Saggio sui privilegi*, in *Saggio sui privilegi. Che cosa è il Terzo Stato?*, intr. di U. Cerroni, Roma, 1972, p. 21.

¹¹ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, pp. 41-65. Sui privilegi di Pietro IV cfr. anche E. Toda y Güell, *L'Alguer. Un popolo catalano d'Italia*, trad., introd. e note a cura di R. Caria, Sassari, 1981 (1ª ediz. Barcelona, 1888), pp. 202-205.

Le carte reali emanate tra gli ultimi tredici anni del XIV secolo ed il primo quindicennio del XV secolo si limitano ad approvare e a confermare i privilegi precedenti, a ribadire la vigenze di franchigie ed esenzioni, ad integrare la vecchia normativa in materia annonaria e militare. Nel corso del regno di Alfonso V (1416-1458) Alghero ottenne una ulteriore, cospicua concessione di franchigie e privilegi (ben 86) necessari per inserire la colonia catalana nel nuovo contesto di una Sardegna ormai pacificata. Tra le carte reali più significative si segnalano quelle che rinnovavano l'esonero degli abitanti della piazzaforte dal pagamento dei diritti di dogana, di passaggio, di pedaggio, della decima e dall'obbligo di alloggiare le truppe (13 dicembre 1417, 6 settembre e 7 novembre 1418, 31 agosto 1426, 1° ottobre 1444, 6 ottobre 1446), che estendevano alla villa di Alghero le grazie, i privilegi e le immunità concesse alla città di Cagliari (5 maggio 1441), che definivano i rapporti tra l'*universitat* e i feudi circostanti (30 agosto e 14 settembre 1426, 4 novembre 1427, 17 agosto 1428, 4 gennaio 1430, 11 luglio 1436, 25 settembre 1444, 26 gennaio 1448, 28 dicembre 1451), che fissavano le competenze del *veguer* e dei consiglieri municipali (16 giugno 1416, 18 novembre 1417, 31 agosto 1420, 1° giugno 1424, 12 luglio 1436, 1° e 25 settembre 1444), che stabilivano la giurisdizione civica sul territorio limitrofo e sulla contea di Monte Leone (14 settembre e 6 ottobre 1446)¹².

Tra la seconda metà del XV secolo e la prima metà del XVI secolo i sovrani catalano-aragonesi e spagnoli continuarono ad emanare carte reali tese a ribadire il ruolo determinante di Alghero nella vita economica e nella difesa militare dell'intero Regno. Fra i privilegi concessi si distinguono quelli relativi al divieto di esportare i grani dal Capo di Logudoro prima dell'approvvigionamento annonario della piazzaforte (8 maggio 1459), alla proibizione ai sardi e ai corsi di risiedere nella villa (10 luglio 1478), alla facoltà dei *consellers* municipali di accordare la *naturaleza*, cioè il diritto di «cittadinanza» (27 agosto 1459), alla riforma del Consiglio civico (28 agosto 1501), all'immagazzinamento annuale di 4.000 rasieri di frumento (30 giugno 1519).

Il regno di Carlo V coincise col crepuscolo del diritto privilegiato. L'autorità della monarchia di Spagna di fronte ai sudditi era, soprattutto ai tempi di Filippo II o di Filippo IV, così forte da rendere inutile il tipico ricorso medievale ai privilegi, alle franchigie, alle immunità come *instrumentum regni*. Nei primi decenni del Cinquecento il Parlamento del *Regnum Sardiniae* iniziò ad assumere una propria ed originale fisionomia politica e legislativa: il privilegio, espressione di una concessione speciale della Corona, fu progressivamente soppiantato dai capitoli di corte, cioè dalle leggi pattuite tra il sovrano e gli Stamenti.

I re catalano-aragonesi dovevano comunque vigilare affinché le franchigie e i privilegi concessi ad Alghero venissero effettivamente rispettati dal governatore del Capo di Logudoro e dagli altri ufficiali regi. Spesso sorge-

¹² Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, pp. 74-101.

vano conflitti giurisdizionali. Non a caso, proprio all'indomani della conquista della villa dei Doria e del primo ripopolamento catalano, Pietro IV, il 15 febbraio 1355, imponeva agli ufficiali regi di osservare i privilegi appena accordati. Il 23 luglio, in una lettera al doganiere Pere Gay, spiegava che la franchigia di esenzione dal pagamento dei diritti dovesse considerarsi concessa nello stesso modo e nella stessa data degli altri privilegi¹³. Dalla documentazione del tempo emerge tuttavia che le violazioni del diritto privilegiato di Alghero dovevano essere continue, se lo stesso sovrano, il 25 agosto 1365, ribadiva la necessità di rispettare le concessioni di dieci anni prima ed il 3 giugno 1367 esortava il governatore Pere Alberti ad osservare le immunità ottenute dalla villa. Infine, il 12 dicembre 1381, ingiungeva al governatore di non invadere le competenze che il *veguer* aveva sugli stipendiari ed il 20 giugno 1383 imponeva agli ufficiali regi, sotto la pena di un'ammenda di 1.000 marabottini d'oro, di rispettare le franchigie concesse nel 1355 e nel 1363¹⁴.

I successori di Pietro IV approvarono e confermarono i privilegi e le franchigie di Alghero: Giovanni I ribadì le concessioni paterne con una carta reale del 14 aprile 1388; Martino I il Vecchio le ratificò il 7 febbraio 1397. I sovrani della casata Trastàmara riaffermarono il rispetto delle immunità della villa sarda: Ferdinando I con una carta reale del 15 dicembre 1412 ed Alfonso V con una carta del 17 luglio 1416. La formula di approvazione dei privilegi venne riproposta nelle sue linee essenziali sino alla *confirmación* del 23 marzo 1519 da parte di Carlo V e della regina Giovanna. Se i re d'Aragona con la convalida dei privilegi di Alghero riconfermavano la vitalità di una normativa che rispondeva soprattutto alle esigenze della conquista militare della Sardegna, i re di Spagna, a quasi due secoli dal ripopolamento catalano della villa sarda, si trovavano a ratificare un insieme di franchigie e di immunità che, nel corso del tempo, erano state modificate o integrate da altre fonti di diritto¹⁵. Ad esempio, Carlo V e la regina Giovanna erano dispo-

¹³ «A humil et devota supplicacio per part de la Universitat del dit loch à nos feta — scriveva il sovrano —, vos diem e vos manam [...] que la data de la letra que han obtenguda de nos, de la franquitat del dret de la Duana, sia darrera que la data del Privilegi, que nos los havem atorgat de les altres franquetats, la dita franquetat de dret de Duana, de la data del dit privilegi en ça, et de aqui avant continuament per vos la observerets, segons la continentia et tenor de la letra da aquells obtenguda» (ACAL, *Codice «B»*, c. 11).

¹⁴ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 25, p. 43, n. 74, p. 55, n. 77, p. 55, n. 103, p. 62, n. 104, p. 62.

¹⁵ «Ad vos igitur fideles nostros consiliarios et probos homines universitatis villae Alguerii et eius appendiciorum Regni Sardiniae — scrive Ferdinando I al Consiglio civico il 15 dicembre 1412 — qui in augustiis pressuris et perfidorum sardorum rebellionum turbinibus pro gloriosae memoriae predecessoris nostris illustribus Aragonum regibus et nobis sustentis et passis virtuosius vos gessistis et geritis mentis nostre intuitum dirigentes tenore presentis cunctis valiture temporibus per nos et omnes heredes nostros et successores vobis praedictis consiliariis et probis hominibus ac universitatis villae Alguerii [...] omnes libertates franquitates immunitates privilegia constitutiones per felicis recordacionis dominos Iacobum Abavum Alfonso Proavum Petrum Avum Johannem et Martinum Avunculos nostros Reges Aragonum illustres factas et concessas pro ut in eisdem extensus continetur et plenius nec non omnes consuetudines et usus

sti a sanzionare gli antichi privilegi con la formula «sic, et pro ut eis hactenus», cioè dopo un'attenta verifica di quali immunità i loro predecessori avessero approvato senza clausole di modifica o di limitazione. Molti privilegi dovevano essere già in disuso se il 4 dicembre 1528 l'imperatore ribadiva la vigenza di alcune disposizioni in materia giurisdizionale relative agli anni 1355, 1388, 1424 e 1426¹⁶.

La municipalità fu sempre strenua paladina della difesa dei privilegi e delle franchigie concessi dalla Corona. Nel Parlamento del 1421 i rappresentanti di Alghero, Pere de Ferreres e Pere Guillelm Destruyll, chiedevano ad Alfonso V la riconferma delle franchigie doganali (un «privilegi [...] per lo qual los habitadors de aquella villa son franchs de tot dret de duana e tots altres drets») e che «lo dit privilegi sia en los dits lochs axi com en los altres de Serdenya observat»¹⁷. La richiesta dell'osservanza dei privilegi vigenti e di quelli ormai desueti venne sempre ribadita con forza dai rappresentanti della città nei Parlamenti del XVI e del XVII secolo¹⁸.

La gelosa difesa dei privilegi assumeva talvolta aspetti paradossali. Nel 1662 il Consiglio civico aveva predisposto un'inchiesta «ad futuram memoriam» per sapere se le porte della città potevano essere aperte dopo la chiu-

dictae villae [...] laudamus approbamus et in omnibus et per omnia in perpetuum confirmamus» (ACAL, *Codice «D»*, c. 65v). La stessa formula, già adoperata per i precedenti sovrani, ricompare anche nell'atto di riconferma di Alfonso V (c. 70v) del 17 luglio 1416.

La formula è invece diversa nell'approvazione di Carlo V e della regina Giovanna del 23 marzo 1519: «In quo quidem instrumento [...] ad supplicatione vestri praefati syndici — si rivolgono i sovrani al Consiglio civico di Alghero, a proposito della richiesta del rappresentante della città, Galcerando Desperes —, et in eo nomine simili cum iuramento per Nos solemniter praestito, omnia, et singula privilegia, capitula, franquitates, libertates, et immunitates, bonos usus, et consuetudines per Nos, aut per Serenissimos Dominos Regem Ferdinandum Patrem, et Avum Johannem, Avum et Proavum, et alios confirmata, et confirmata fuerunt, et sunt, laudamus, approbamus, iuramus, et perpetuo confirmamus, cum modificatione, limitatione, et clausula, videlicet, sic, et pro ut eis hactenus usi fuerunt, prout haec, et alia, in istrumento eodem, ad quod Nos referimus, latius enarrantur; tamen quia nunc uti veridica informatione Nobis constat [...] omnia, et singula ipsa privilegia desuper mentionata [...] concessa, nulla adiecta modificationis, aut limitationis clausula [...] confirmare, laudare, ratificare, et approbare [...] dignemur» (ACA, *Codice «A»*, c. 229).

¹⁶ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 334, pp. 119-120.

¹⁷ A. Boscolo, *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano, 1953, p. 89.

¹⁸ È abbastanza significativo, a questo proposito, il capitolo di corte presentato nel Parlamento del 1613-14 dal rappresentante della città, il *conseller en cap* Francisco Amat, il quale fa presente «que la dita ciutat es estada adornada de moltes merces y privilegis ad aquella concedits per los Serenissimos Reys de Aragó de gloriosa memoria per dar animo y ajudar sa abitació y població de aquella, per esser fortaleza, cap y clau del Cap de Llogudor [...] y axi per que la dita fortaleza y població de dita ciutat se hagia y dega de conservar y augmentar, es necessari que las ditas merces y privilegis se lis observe tan los usats y que estan en viridi observancia com los no usats». Supplica quindi che il viceré, duca di Gandia, voglia «decretar que se li observen tots los dits privilegis y merces usats y no usats». Il capitolo venne approvato dalla Corona (ASC, *Antico Archivio Regio* (d'ora in poi AAR), vol. 166, c. 954). Nel Parlamento del 1624 il *sindich* della città, Francisco de Abella, riproponeva la petizione, chiedendo la riconferma e affermando che «en lo ultim Parlament celebrat per lo Ex.mo Duch de Gandia per part de dita ciutat se representò de com per esser aquella fortaleza clau del Cap de Llogudor per sa conservació los dits Serenissims Reys li havian concedit molts privilegis, y gracias, les quals se demanà fossen manades guardar tant les usades, y per dit Ex.mo Duch se provehi que se observassen a la dita ciutat dites gracias y privilegis, segons la serie y tenor de aquells, tot abus llevat, lo qual capitol essent estat presentat a Sa Magestat ab lo procès del Parlament, si be se diguè, que era estat ben decretat...» (ASGA, busta H, fasc. n. 281).

sura serale in violazione delle carte reali concesse nel 1362 e nel 1369. Nel memoriale sono descritti alcuni episodi che confermano un'interpretazione restrittiva e rigida dei privilegi trecenteschi da parte dei *consellers* municipali. Nel 1614, durante il rifornimento nel porto della squadra di galere di Genova, comandata da Carlo Doria, duca di Tursi, mentre la flotta si accingeva a salpare, vennero chiuse le porte di Alghero, lasciando all'interno della città un certo numero di forzati e galeotti. Accortosi dell'inconveniente, il duca inviava subito un intermediario dal *conseller en cap*, don Francesco Amat, che aveva il compito di conservare le chiavi, per far riaprire le porte e permettere l'imbarco dei rematori. Ma il consigliere, pur costernato, gli rispose che non era possibile aprire a quell'ora: un privilegio del re Pietro IV vietava di riaprire le porte dopo la chiusura serale. I rematori sarebbero usciti solo alla riapertura mattutina. L'inviato del duca fece presente che la flotta, «al servey de Sa Magestad», doveva partire al più presto per sfruttare il bel tempo. Ma il consigliere fu irremovibile. Il Doria, preannunciando un severo rapporto presso il viceré, minacciò di far bombardare la piazzaforte. Il confronto si fece drammatico. Il duca ordinò di puntare le prore delle galere verso la città, mentre l'Amat ordinò a sua volta di puntare le artiglierie dei bastioni verso la flotta. Furono momenti di grande tensione: il duca, vedendo l'animazione dei soldati sulle mura e i cannoni puntati, desistette. Dopo qualche tempo l'Amat venne interpellato dal viceré, duca di Gandia, per una spiegazione sull'accaduto: informato dello svolgimento dei fatti, il viceré si congratulò col consigliere per la fermezza dimostrata¹⁹.

La temeraria risolutezza dell'Amat rivela assai bene una diffusa e radicata concezione delle *libertats* e delle *immunitats* concesse dai re d'Aragona, considerate a lungo come la «legge fondamentale» della città: il Consiglio civico era sempre vigile e si opponeva con energia a tutti quegli interventi che apparivano in palese contrasto con lo stato privilegiato di cui l'*universitat* godeva. Il *conseller en cap* Amat avvertiva non soltanto la responsabilità di proteggere la città da ingerenze esterne, ma sentiva soprattutto l'orgoglio di detenere un diritto inviolabile ed una potestà accordate direttamente dal sovrano, che non tolleravano violazioni²⁰.

¹⁹ ACAL, busta n. 1584, fasc. n. 7, *Informasiò rebuda a istansia del doctor Antoni Solinas Sindich desta Illustrissima y Magnifica Ciutat de Alguer en rahd de no obrirse los portals de apres tancats* (23 dicembre 1662), cc. 6-7v, 15-17, 18-21, 22-24. Nello stesso documento sono raccontati altri episodi simili, fra i quali spiccano il rifiuto opposto nel 1653 alla marchesa di Villarios (cc. 18-18v) e soprattutto quello al viceré conte del Real, «lo qual venia per fer algunas caturas» di malviventi. Il viceré chiedeva insistentemente di poter entrare in città ma il *veguer*, Bernart Carcassona, e i consiglieri risposero «que en aquelles hores no conoxean a virrey [...] y que las portas de una fortaleza en aquelles hores no se abrian...» (cc. 22-23v). Cfr. a questo proposito, anche sulla vigenza dei privilegi nel XVII secolo, A. Mattone, *Le città e la società urbana*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, III, *L'Età moderna dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, Milano, 1989, pp. 321-322. Sulle carte reali che imponevano la chiusura delle porte cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 59, p. 51, n. 52, p. 52, n. 79, p. 56, e E. Toda y Güell, *L'Alguer cit.*, pp. 286-287, che riporta le carte reali del 3 marzo 1362 e dell'8 aprile 1369.

²⁰ Dopo l'elezione i consiglieri si recavano nella cattedrale, dove giuravano solennemente sui Vangeli di difendere e far rispettare i privilegi della città: «Jurem que tindrem, guardarem y

2. *La nascita della municipalità di Alghero.* La trasposizione degli ordinamenti municipali del Principato di Catalogna fu uno dei fattori decisivi della politica di conquista delle città della Sardegna. L'iniziativa dei re d'Aragona si articolò su due linee nettamente differenziate: da un lato — è il caso di Cagliari e di Alghero — attuarono un radicale ricambio dei patriziati urbani, sostituendo i ceti dirigenti di origine pisana e genovese, spossessati dei loro beni ed espulsi dalle città, con nuovi *pobladors* catalano-aragonesi; dall'altro — è il caso di Sassari e di Iglesias — realizzarono un graduale e cauto inserimento dei *naturals* iberici tra le oligarchie municipali e la popolazione locale che era rimasta la stessa del periodo precedente²¹. Ai coloni di Cagliari e di Alghero, cioè a una popolazione in massima parte, se non nella sua totalità, catalano-aragonese, venne esteso il diritto municipale della patria d'origine; a Sassari e ad Iglesias, dove la popolazione era etnicamente «promiscua», la legislazione barcellonese finì per coesistere con la tradizione statutaria pisana e genovese²².

Lo strumento giuridico che rese possibile il ripopolamento catalano della villa sarda fu il *guiatge* (in latino *guidaticum*), cioè una garanzia individuale o una salvaguardia (secondo Era una «carta di sicurezza»), normalmente scritta, con la quale il sovrano concedeva a determinate condizioni adeguati affidamenti. Nel caso di Alghero, il guidatico, come emerge dalla carta reale del 17 novembre 1357, dispensava ai *pobladors* catalano-aragonesi immunità per i crimini e i delitti commessi in precedenza, franchigie per i debiti pendenti, premi di trasferimento attraverso incentivi personali ed esenzioni fiscali²³. Il trapianto di coloni dalla madrepatria catalana poteva ovviamente

servarem, tenir, guardar y servir farem a la lletra y a la unglà tots e sengles privilegis, gracies, llibertats e immunitats de la dita Ciutat de l'Alguer...» (E. Toda y Güell, *L'Alguer* cit., p. 214).

²¹ Per un inquadramento generale cfr. soprattutto B. Anatra, *Dall'unificazione aragonesa ai Savoia*, in J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, *La Sardegna medioevale e moderna* (vol. X della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), Torino, 1984, pp. 213 ss.; R. Conde y Delgado de Molina, *La Sardegna aragonesa*, in *Storia dei Sardi* cit., II, pp. 257 ss.; e in particolare F.C. Casula, *La Sardegna aragonesa*, I, *La Corona d'Aragona*, Sassari, 1990, pp. 147 ss. e dello stesso *Sardegna catalano-aragonesa. Profilo storico*, Cagliari, 1982, pp. 33 ss. La situazione di Sassari, col fallito ripopolamento del 1331, è comunque per certi aspetti diversa da quella di Iglesias, cfr. A. Castellaccio, *Politica, economia e società a Sassari nei primi anni della dominazione aragonesa*, in *Aspetti di storia italo-catalana*, Cagliari, 1983, pp. 73 ss.; L. Galoppini, *Ricchezza e potere nella Sassari aragonesa*, Cagliari, 1989, pp. 15-55; M. Tangheroni, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, 1985, pp. 293 ss.

²² Cfr. a questo proposito A. Era, *Riforme procedurali in Sassari dopo il 1331, osservazioni e indagini*, in «Studi sassaresi», serie II, VII (1930), pp. 169-197 ed *Interferenze e coordinamento di fonti legislative nella Sassari dei secoli XIV e XV*, in «Studi sassaresi», serie II, XII (1934), pp. 316-368; A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragoneso e spagnolo*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari, 1986, pp. 420-431.

²³ Il guidatico per il ripopolamento di Alghero, concesso il 17 novembre 1357 da Pietro IV, prevedeva alcune significative eccezioni: «Excipimus tamen ab huiusmodi guidatico — si legge nella carta reale —, proditores, bausatores, fabricatores falsae monetae, violatores itinerum, sodomitas, latrones, et crimen lesae maiestatis committentes» (P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae* (d'ora in poi CDS), I, Torino, 1861, sec. XIV, doc. n. CX, p. 776). Sull'istituto del *guiatge* cfr. *Constitutions y altres drets de Catalunya*, Barcelona, 1704, tit. XXI, pp. 65-67. Tratta ampiamente dei guidatici M. de Calderó, *Sacri Regii Criminalis Concilii Cataloniae decisiones*, I, Barcelona, 1686, decc. XXVII, XXVIII, XXIX. Sull'applicazione dei guidatici in Sardegna cfr. P. Quesada Pilo, *Dissertationum quotidianarum juris in tribunalibus turritanis controversiae*,

te avvalersi delle esperienze maturate nel corso della *reconquista* dei territori mussulmani dei regni di Valencia e di Maiorca, con la creazione di borghi che avevano la funzione di rinforzare le frontiere e con l'assegnazione ai *pobladors* di case e terreni strappati ai mori²⁴. Le concessioni immobiliari fatte ai coloni di Alghero non erano donazioni ma cessioni enfiteutiche: i *pobladors* erano quindi solo *possessores* o concessionari di *possessiones*, giacché il *dominium eminens* era riservato al sovrano²⁵. Una carta reale del 15 febbraio 1355 stabiliva a questo proposito che gli immobili fossero inalienabili per cinque anni, trascorsi i quali potevano essere alienati solo a *naturals* catalano-aragonesi, ad eccezione degli ecclesiastici²⁶. Oltre alle concessioni immobiliari, gli incentivi al ripopolamento catalano puntavano soprattutto sulle preminenze e sulle immunità speciali, come i già ricordati privilegi dell'esclusività delle cariche municipali e degli uffici regi, la privativa del commercio al dettaglio, quella dell'esportazione cerealicola libera da diritti di dogana, quella della pesca e del commercio del corallo.

Il 15 febbraio 1355 Pietro IV decretava l'unione del «locum seu villam de Alguer» alla Corona d'Aragona²⁷. Nel privilegio si faceva cenno all'*universitas villae Alguerii*, cioè ad una comunità di persone fisiche la cui personalità giuridica si sostanzialmente nell'unità e nella volontà dei suoi membri²⁸. Lo stato di autonomia giudiziaria e amministrativa della nuova *universitat* era chiaramente una concessione del sovrano, più che una richiesta spontanea dell'eterogenea compagine dei coloni catalani della fortezza sarda. Non tutti gli individui che vivevano nella villa facevano necessariamente parte della *universitat*, ma soltanto i *naturales* catalano-aragonesi che godevano della condizione privilegiata di *habitatores* o di *vecinos*. Con l'espulsione degli antichi abitanti di Alghero venivano soppressi anche gli ordinamenti municipali di modello genovese. Non sappiamo se ad Alghero, al tempo dei Doria, fosse in vigore uno statuto di tipo signorile, simile a quello di Castelgenovese²⁹.

I, Neapoli, 1662, diss. VII, p. 59. Cfr. a questo proposito A. Era, *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in «Studi sassaresi», serie II, VI (1928), pp. 63-81; V. Ferro, *El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Vic, 1987, pp. 344-345, che analizza l'istituto nel più ampio contesto del diritto catalano. Sui problemi complessivi del ripopolamento di Alghero si rinvia al fondamentale saggio di Rafael Conde pubblicato in questo volume.

²⁴ Cfr. a questo proposito L.G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las Instituciones españolas*, Madrid, 1968, pp. 238-244, J. Lalinde Abadía, *Iniciación Histórica al derecho español*, Barcelona, 1983³, pp. 173-177 (ad entrambi si rinvia anche per il ricco apparato bibliografico) e soprattutto J.M. Font Rius, *Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña*, I, *Textos*, Madrid-Barcelona, 1969, pp. XXII ss.

²⁵ Cfr. A. Era, *Popolamento e ripopolamento cit.*, pp. 65-68.

²⁶ Cfr. CDS, I, sec. XIV, doc. n. c, p. 787.

²⁷ CDS, I, sec. XIV, doc. n. XCVII, pp. 765-766.

²⁸ Sulla recezione del concetto di *universitas* nel diritto municipale catalano del Medioevo cfr. soprattutto il recente, importante volume di M. Turull i Rubinat, *La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1480*, Barcelona, 1990, pp. 93-103 e il contributo di A. Iglesia Ferreirós, *Consejos y ciudades en Cataluña (alta Edad Media)*, in *Consejos y ciudades en la Edad Media hispánica*, II Congreso de Estudios Medievales, Leon, 1989, pp. 125-146. In generale cfr. P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin*, Paris, 1970.

²⁹ Nell'atto in cui, il 15 febbraio 1353, i Doria cedevano al Comune di Genova il dominio sulla

Con la carta reale del 15 febbraio 1355 Pietro IV definiva l'organizzazione istituzionale ed il funzionamento giuridico del primo consiglio municipale della villa: il sovrano concedeva all'*universitat* di Alghero di eleggere in ogni anno, nel giorno di San Tommaso (21 dicembre), «quinque probos homines proceres in iuratos vel consules, videlicet unum de generosis sive militibus, et alium de civibus, et alium de mercatoribus, et alium de ministerialibus et alium de agricultoribus»³⁰. Veniva dunque «trapiantato» nella nuova colonia sarda il tipo di municipio catalano, detto di organizzazione «rudimentaria», che si era definitivamente perfezionato con la riforma del 1274-83 e che prevedeva un'ampia assemblea di cittadini (da 50 a 100 membri) integrata da un consiglio ristretto di cinque *consellers* o *jurats* (di cui il primo, il *conseller en cap*, esercitava le funzioni di rappresentante dell'*universitat*), posto sotto la presidenza di un ufficiale di nomina regia, il *veguer* (in latino *vicarius*)³¹. Questo modello istituzionale costituiva, come è confermato dal privilegio del *Coeterum* concesso nel 1327 ai «populatoribus Castri Callari» ed esteso a Sassari nel 1331, uno degli strumenti più efficaci della politica di «catalanizzazione» della società urbana sarda³².

Sull'esempio cagliaritano, il privilegio del 1355 trasponessa nella villa sarda anche la tipica articolazione cetuale dell'evoluta società barcelonese, fondata su tre *estaments* o *mans* di persone. La divisione in ceti o *mans* aveva un preciso riscontro nell'attribuzione delle cariche civiche: alla *ma major* appartenevano i *ciutadans honrats*, cioè il patriziato urbano; della *ma mitjana* facevano parte i mercanti, gli speciali, gli ufficiali regi, i notai, i medici, gli avvocati, i barbieri e i chirurghi; la *ma menor* comprendeva la massa di coloro che esercitavano lavori manuali, come gli agricoltori (ortolani e *pagesos*), gli artigiani, i salariati, i lavoratori giornalieri, i servitori, gli apprendisti, i disoccupati³³. La rappresentanza cetuale del consiglio civico di Alghero

villa di Alghero con tutti i diritti, la giurisdizione ed i possessi territoriali era riconosciuto alla Repubblica di San Giorgio «in dicto loco terra, et territorio Allegerii et discriptus mittere habere et tenere [...] rectores seu potestates, iudices seu officiales [...] qui Vicarius, Potestas seu Officiales possunt in dicta terra et territorio exercere omnem jurisdictionem et merum et mixtum imperium...» secondo i «capitula ordinanda et comittenda per comune Januae» (CDS, I, sec. XIV, doc. n. LXXXVII, p. 751). Lo statuto di Alghero doveva essere una concessione signorile, simile a quella di Castelgenovese (l'attuale Castelsardo) del 1334, cfr. a questo proposito V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli Statuti sassaresi* cit., pp. 213-221, e F. Artizzu, *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari, 1985, pp. 210-211. L'accento ad un probabile statuto di Alghero in un capitolo di corte del Parlamento Madrigal (1558), riportato da J. Dexart, *Capitula sive acta Curiarum Regni Sardiniae*, I, Calari, 1645, tit. IV, cap. II, p. 147, non appare convincente.

³⁰ ACAL, *Codice «A»*, c. 3.

³¹ Cfr. L.G. de Valdeavellano, *Curso de historia* cit., pp. 536-538. Cfr. a questo proposito J.M. Font Rius, *Orígenes del régimen municipal en Cataluña*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», XVI (1945), pp. 389-529, XVII (1946), pp. 229-585, che resta ancora, nonostante tutto, uno studio fondamentale per l'analisi degli sviluppi delle istituzioni municipali catalane. Fra gli studi più recenti cfr. J.F. Cabestany i Fort, *La institucionalització del govern municipal al segle XII e C. Battle*, *El govern municipal a la Baixa Edat Mitjana*, entrambi in *El govern de les ciutats catalanes*, Barcelona, 1985, rispettivamente pp. 51-60 e pp. 61-74.

³² Cfr. J. Lalinde Abadia, *La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479)*, Zaragoza, 1979, pp. 143-150.

³³ Cfr. J. Mutgé Vives, *La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336)*, Madrid-Barcelona, 1987, pp. 97-100. Cfr. più in generale S. Sobrequés Vidal, *La época*

prevedeva la presenza della piccola nobiltà (cavalieri e «generosi»), dei cittadini onorati, dei mercanti, degli ufficiali regi e degli agricoltori. Il 23 novembre 1363 Pietro IV, data la mancanza ad Alghero di persone «generose» («propter defectum generosorum [...] in dicta villa...»), aboliva la disposizione secondo la quale uno dei cinque *consellers* della municipalità doveva esser scelto tra le file della piccola nobiltà³⁴.

Secondo le strutture del governo cittadino di Barcellona, ad Alghero (come d'altronde a Cagliari e a Sassari) le istituzioni rappresentative dell'*universitat* erano suddivise nel Consiglio civico formato da cinque *consellers*, eletto ogni anno e con funzioni esecutive, e nel *Consell* maggiore, composto da cinquanta *prohomens* o *jurats*, con funzioni eminentemente consultive. Il meccanismo elettorale nei municipi catalani era conosciuto come sistema *fogueral* o *a més veus*: si trattava di una forma di cooptazione abbastanza elementare che si svolgeva all'interno di una chiesa, in una pubblica piazza o nella sede della casa della *ciutat*. La prassi elettorale barcellonese, comunicata a Cagliari e a Sassari («sub forma qua in dicta civitate Barchinone sunt eligi consueti»), veniva estesa col privilegio del 15 febbraio 1355 anche ad Alghero: i consiglieri uscenti indicavano pubblicamente *per voces* i loro successori («eligantur per proceres»), stabiliva il *Coeterum* e ciò portava inevitabilmente, nonostante i correttivi adottati in Catalogna nella seconda metà del XIV secolo, alla formazione di una ristretta oligarchia municipale³⁵.

Il rappresentante dell'autorità della Corona nella nuova villa sarda era il *veguer*, un funzionario di nomina regia che, nell'ambito della propria giurisdizione (detta *vegueria*), godeva di attribuzioni giudiziarie, politiche, amministrative e militari. Il suo salario annuo era di 500 lire alfonsine minute³⁶. L'ufficio di *veguer* di Alghero, che nel XIV secolo veniva concesso dal sovrano a tempo indeterminato (in media però 4 o 5 anni), era una carica che consentiva di poter aspirare ad incarichi ben più prestigiosi e remunerativi: ad esempio, Pere Albert, *veguer* di Alghero nel 1356, dopo aver retto l'ufficio per quattro anni, fu nominato nel 1361 governatore del Capo di Logudoro; così anche Dalmau de Jardí, *veguer* nel 1362, ottenne la carica di governatore del Logudoro nel 1368, e Ponç de Jardí, *veguer* nel 1380, fu governatore nel 1386³⁷. Il *veguer* veniva

del patriciado urbano, in *Historia de España y America*, dir. por J. Vicens Vives, II, Barcelona, 1961, pp. 150-163; C. Battle, *L'expansió baixmedieval (segles XIII-XV)*, in *Historia de Catalunya*, dir. P. Vilar, III, Barcelona, 1988, pp. 78-82.

³⁴ ACAL, *Codice «D»*, c. 24v.

³⁵ R. Di Tucci, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari, 1925, doc. n. 41, p. 147. Sul meccanismo elettorale municipale barcellonese cfr. I.P. Xammar, *Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, Privilegiis, et Praeheminentiis Inclytæ Civitatis Barcinonæ*, Barcelona, 1668, par. XX, XXI; J. Coroleu e Inglada, J. Pella y Forgas, *Las Cortes catalanas. Estudio comparativo de su organización y reseña analítica de todas sus legislaturas*, Barcelona, 1876, p. 83; S. Bové, *Institucions de Catalunya. Les Corts, la Diputació, lo Concell de cent, los Gremis, i lo Consolat de Mar*, Barcelona, 1894, pp. 117-121; Ch. E. Dufourq, *Honrats, mercaders et autres dans le Conseil des Cent au XIV^e siècle*, in *La ciudad hispanica durante los siglos XIII al XVI*, II, Madrid, 1985, pp. 1361-1395.

³⁶ Cfr. A. Castellaccio, *Note sull'amministrazione della giustizia in Alghero nella seconda metà del '300*, in *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari, 1983, p. 79. A questo studio, basato sulle fonti dell'Archivio de la Corona de Aragón di Barcellona, si rinvia anche per la dettagliata descrizione dell'attività giurisdizionale del *veguer*.

³⁷ Rimandiamo al contributo di Maria-Mercè Costa pubblicato in questo volume.

scelto tra i membri della piccola nobiltà e delle «persones generoses». Al termine del suo mandato era obbligato a *purgar taula*, cioè, secondo il diritto pubblico catalano, a render conto alla Corona del proprio operato amministrativo («...tabulam anterioris administracionis»)³⁸.

Il primo cenno alla presenza del *veguer* in Alghero è nella carta reale del 15 febbraio 1355 con la quale venivano estese alla villa le consuetudini, i privilegi e le franchigie della vicina città di Sassari³⁹. Col provvedimento del 27 giugno 1355 Pietro IV disponeva che le cause civili e criminali di prima istanza tra e contro gli abitanti della villa di Alghero, ad eccezione di quelle tra e contro i nobili, i cavalieri e le persone «generose», fossero di competenza del *veguer* e del suo luogotenente. Al *veguer* veniva inoltre attribuita un'ampia giurisdizione territoriale che comprendeva non solo l'agro di Alghero ma, con la carta reale del 15 giugno 1360, anche le ville di Olmedo e di Manuçades⁴⁰. Il *veguer* dunque esercitava la giurisdizione civile e criminale, «mero et mixto imperio», nella sua circoscrizione territoriale, dava corso alle nomine dei nuovi ufficiali regi, presiedeva le riunioni del Consiglio civico. Nelle sue funzioni, come emerge dalla carta reale del 27 giugno 1355, era affiancato da un *sotsveguer*, un ufficiale regio che assolveva il ruolo di delegato o sostituto del vicario. La *curia* o tribunale del *veguer* di Alghero era composta da un *assessor*, un giurisperito con funzioni essenzialmente tecniche, da un notaio con mansioni di scrivano, da un avvocato o procuratore fiscale⁴¹. È probabile che ad Alghero abbia funzionato sin dal 1355 (in seguito all'estensione dei privilegi di Sassari) anche il *juhè de prohomens*, cioè la pratica tipicamente barcellonese che consentiva nei processi criminali l'intervento di alcuni eminenti cittadini. Questa supposizione dell'Era è motivata dalla constatazione che nella villa, popolata, se non nella totalità, in massima parte dagli elementi catalano-aragonesi trapiantativi nel 1354, doveva essere vigente il diritto speciale di Barcellona, secondo la prassi adottata nei confronti del nucleo dei *pobladors* del castello di Bonaria, e poi di quello di Cagliari, prima dell'emanazione del *Coeterum*⁴².

Se la struttura consiliare e gli uffici regi della villa sarda derivavano dal

³⁸ A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 334, p. 120.

³⁹ *Ibidem*, n. 24, p. 42.

⁴⁰ Cfr. CDS, I, sec. XIV, doc. n. CXXIX, p. 798.

⁴¹ Cfr. A. Castellaccio, *L'amministrazione della giustizia cit.*, pp. 78-83; G. Olla Repetto, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari, 1969, pp. 26-34. Per un utile quadro comparativo cfr. le funzioni del *veguer* di Cagliari in R. Di Tucci, *Il Libro Verde cit.*, pp. 27-42; M. Pinna, *Il magistrato civico di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», IX (1914), pp. 195-206. Sul modello catalano cfr. il fondamentale lavoro di J. Lalinde Abadía, *La jurisdicción real inferior en Cataluña («Corts, veguers, batlles»)*, Barcelona, 1966, pp. 93-125. Cfr. anche J.M. Font, *Veguer e Vegueria*, in *Diccionario de Historia de España*, dir. por G. Bleiberg, III, Madrid, 1979, pp. 918-919. Cfr. infine la tesi di laurea di A. Serra, *Istituzioni municipali, Consiglio civico, uffici, cariche della città di Alghero nel periodo aragonese e spagnolo (XIV-XVII secolo)*, Università degli studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze Politiche, rel. A. Mattone, a.a. 1985-86, cui siamo debitori di numerose notizie.

⁴² Cfr. A. Era, *Il juhè de prohomens in Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», II (1929), pp. 523-525.

diritto municipale di Barcellona, l'istituto del mostazaffo (*mustaçaf* o *amostassen* in Catalogna, *almotacen* o *almudaçaf* in Castiglia, *almudaçaf* in Aragona) era invece originario di Valencia, dove nel 1238 un ufficiale cristiano aveva assunto le funzioni del *muhtasib* arabo. Da Valencia l'ufficio del mostazaffo si era progressivamente diffuso nelle altre città della Corona d'Aragona: a Maiorca nel 1334, a Barcellona nel 1339 e a Saragozza⁴³. Il 14 maggio 1341 Pietro IV aveva concesso al *mostaçaf* di Cagliari, che era stato istituito nel 1326, le medesime facoltà del mostazaffo di Valencia⁴⁴. Il 15 giugno 1360 una prammatica regia parificava l'ufficio di mostazaffo di Alghero a quello analogo di Barcellona («quod Mostazafus dictae villae, qui est et erit pro tempore, utatur et uti possit in omnibus suum officium tangentibus prout Mostazafus Barchinonae utitur et uti hactenus consuevit»)⁴⁵. Il Consiglio civico di Alghero, dopo la concessione di questo privilegio, si affrettò a richiedere ai consiglieri di Barcellona le ordinanze regie riguardanti l'istituzione, le competenze e le attribuzioni di questa importante carica municipale. La funzione principale del *mostaçaf* era quella del controllo e della revisione dei pesi e delle misure: in particolare era suo compito verificare che essi corrispondessero realmente al peso e alla capacità stabilita. Di fatto, il mostazaffo era incaricato di vigilare sul mercato e sulla qualità dei prodotti posti in vendita, di fissare i prezzi, di punire le frodi, di controllare le attività artigiane, di risolvere le controversie commerciali e talvolta di curare la pulizia delle strade.

Fra le potestà e le attribuzioni della municipalità di Alghero bisogna ricordare lo *jus statuendi*, cioè il diritto di promulgare ordinanze (*ordinacions*) sulle materie di competenza e, di conseguenza, lo *jus edicendi*, cioè la facoltà di emanare bandi per rendere esecutive le ordinanze civiche: ci sono pervenute soltanto *ordinacions* del XV-XVII secolo, come quelle *sobre l'art del pescar dels corals* (24 ottobre 1493), quelle sulle funzioni dell'ufficio del mo-

⁴³ Cfr. soprattutto F. Sevillano Colom, *La institució del mustaçaf de Barcelona, de Mallorca y de Valencia*, in «Anuario de historia del derecho español», VIII (1931), pp. 525-538. Sul mostazaffo di Valencia cfr. F. Sevillano Colom, *Valencia urbana e medieval a través del oficio del mustaçaf*, Valencia, 1957; su quello di Maiorca cfr. A. Pons, *Llibre del mostassaf de Mallorca*, Mallorca, 1949; su quello di Saragozza cfr. M.I. Falcón Perez, *Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV*, Zaragoza, 1978, pp. 103-105. A Barcellona il sovrano concedeva di «poder crear quiscun any un mostasaf en lo modo y forma y ab la mateixa jurisdicció y conceivment ho tenia la ciutat de Valencia...» (*Constitucions y altres drets* cit., I, 1, 63). Sulle funzioni del mostazaffo cfr. I.P. Xammar, *De officio iudicis, et advocati liber unus*, Barcelona, 1639, I, 16, 54 e dello stesso *Civilis doctrina* cit., tit. X, par. XXV-XXVIII.

⁴⁴ Cfr. R. Di Tucci, *Il Libro Verde* cit., doc. n. LXXI, pp. 191-192, doc. n. CXLXI, pp. 286-288. Le funzioni di mostazaffo erano disciplinate dalla prammatica regia del 24 agosto 1355 (cap. LXXII): cfr. A. Era, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del Cagliaritano*, in «Studi sassaresi», serie II, XI (1933), p. 21. Cfr. inoltre M. Pinna, *Le ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XVII (1929), pp. 187-189. Cfr. ora il documentato saggio di E. Gessa, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, in «Quaderni bolotanesi», XVIII (1992), pp. 301-317.

⁴⁵ B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole nel Regno di Sardegna*, Sassari, 1919, doc. n. I, p. 115. Cfr. anche A. Era, *Le raccolte di carte* cit., n. 50, p. 49 e J. Beneyto Perez, *Il diritto catalano in Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VI (1933), pp. 446-447.

stazaffo (26 dicembre 1526) e quelle in materia agraria (1582-1649)⁴⁶. Un'altra prerogativa delle *universitats* reali della Catalogna era quella di essere rappresentate alle *Corts* del Principato, periodicamente convocate dal sovrano. Quando il 23 gennaio 1355 Pietro IV convocò il primo Parlamento del *Regnum Sardiniae* l'università di Alghero fece parte, secondo gli ordinamenti catalani, del terzo *estament*, quello reale, composto dai rappresentanti delle città e delle ville non infeudate, poste appunto sotto la giurisdizione della Corona⁴⁷.

Col privilegio concesso il 15 febbraio 1355 nel Castello di Cagliari Pietro IV estendeva ai *pobladors* della villa di Alghero tutte le libertà, le franchigie, le immunità, le consuetudini della città di Sassari⁴⁸. La concessione era formulata in termini generici e nella carta reale non venivano pertanto enumerati i singoli privilegi elargiti a Sassari, tra cui appunto quello del 21 luglio 1331 che estendeva per *comunicatio* il diritto municipale di Barcellona⁴⁹. Non a caso, il 10 giugno 1360, Pietro IV, confermando l'estensione dei privilegi sassaresi, ribadiva ai *probi homines* della colonia catalana il rispetto della franchigia, vigente a Sassari e *comunicata* cinque anni prima ad Alghero, che riservava ai soli abitanti delle due città il diritto di introdurre vino ed uve entro le mura. La municipalità aveva dunque dovuto chiedere l'intervento del sovrano per verificare se la franchigia sul vino fosse stata effettivamente estesa anche ad Alghero⁵⁰. Nel XV secolo si fa riferimento a privi-

⁴⁶ Cfr. le ordinazioni sulla pesca del corallo in appendice a G. Zanetti, *Una caratteristica branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re d'Aragona: la legislazione relativa alla pesca corallina*, in *V Congreso de historia de la Corona de Aragón*, III, *Estudios*, Zaragoza, 1954, pp. 302-304. Le *ordinacions* sull'ufficio del mostazaffo sono inedite: cfr. ACAL, *Codice «D»*, c. 94 e A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, parte seconda, n. 110, p. 163; ed infine il testo delle ordinanze agrarie in A. Era, *Ordinanze e deliberazioni del Consiglio Civico di Alghero in materia agraria (1582-1649)*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, sotto la direz. di A. Era, Sassari, 1938, pp. 389-436.

⁴⁷ Cfr. G. Meloni, *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, II, (1355-1360), Padova, 1976, pp. 21-53, ed il vecchio A. Solmi, *Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355*, in «Archivio Storico Sardo», VI (1910), pp. 229-242.

⁴⁸ «...concedimus, conferimus, et donamus — si legge nella carta reale — [...] vobis universis et singulis vicinis, et habitatoribus dictae villae nostrae de Alguerio [...], omnes et singulas libertates, franquitates, et immunitates, et privilegia, ac etiam consuetudines nostrae civitatis Sasseris, quae sunt in scriptis redactae, et ipsam villam de Alguerio, ac vos habitantes, et habituros in illa, ipsas libertatibus, franquitatibus, immunitatibus, privilegiis et consuetudinibus insignimus, ac liberaliter decoramus, et investimus, sic quod ex eis ex nunc utamini, exerceatis, gaudeatis, ac exercere, uti et gaudere possitis, sicuti cives et habitatores dictae civitatis Sasseris retroacti temporibus usi fuerunt, ac etiam nunc utuntur» (G. Zirolia, *Estensione territoriale degli Statuti del Comune di Sassari*, in «Studi sassaresi», sez. I, II (1902), p. 42).

⁴⁹ Cfr. A. Era, *Riforme procedurali cit.*, pp. 172-175.

⁵⁰ «Dictaque civitas Sasseris habere dicatur privilegium de non immittendo vinum aut vindemiam in ipsam civitatem nisi sit civium vel habitatorum civitatis ejusdem. Et ob hoc nobis fuerit supplicatum pro parte consiliariorum, et proborum hominum dictae villae de Alguerio, ut idem privilegium eisdem mandaremus servari. Propterea dicta supplicatione benigne suscepta vobis, et unicuique vestrum dicimus, et mandamus expresse, ac de certa scientia quatenus privilegia quae habet dicta civitas Sasseris, et inter alia dictum privilegium de non immittendo vinum, aut vindemiam sub ea forma qua illud habent universitas, et probi homines Sasseris et eis servatur, faciatis servari probi homines dictae villae de Alguerio...» (CDS, I, sec. XIV, doc. n. CXXXVIII, p. 798).

leggi concessi a Sassari dei quali «la ciutat del Alguer se pot alegrar»⁵¹. La questione della vigenza del diritto privilegiato sassarese rimase comunque a lungo controversa, anche dopo l'estensione ad Alghero nel 1441 delle «libertates et privilegia usa et non usa» di Cagliari⁵². Nei primi decenni del XVI secolo «en la casa de la ciutat de Lalguer» era conservato «un libre de privilegis antich de la [...] ciutat de Sacer» che serviva sicuramente a dirimere i casi controversi dovuti alle interferenze di fonti differenti⁵³.

Con le franchigie e i privilegi concessi dai re d'Aragona vennero estesi ad Alghero anche le «consuetudines nostrae civitatis Sasseris, quae sunt in scriptis redactae», cioè gli Statuti pisano-genovesi della fine del XIII secolo, trascritti in volgare sardo nel 1316. La tesi dello Zirolia, secondo cui gli Statuti sassaresi divennero diritto territoriale dell'intero Capo di Logudoro, ha suscitato numerose perplessità⁵⁴. Il diritto privilegiato di Sassari (e dunque anche gli Statuti trecenteschi) venne infatti esteso nel XVI secolo, con lo stesso procedimento adottato per Alghero, anche alla città-fortezza di Castellaragonese⁵⁵. Dalle fonti del XVI secolo viene inoltre la conferma che gli antichi Statuti di Sassari hanno avuto in Alghero un'effettiva applicazione⁵⁶. Tuttavia, la loro applicazione si restringeva probabilmente al territorio agricolo circostante e alla popolazione di origine sarda e investiva l'ambito delle consuetudini e dei contratti agrari e della comunione dei beni fra i coniugi. Alla popolazione urbana catalano-aragonese furono invece «comunicate» le norme del diritto municipale vigente a Sassari, che però già godeva di quelle di Barcellona. La documentazione del XVI secolo indica in modo generico l'insieme del diritto vigente nella città catalana sarda: ad esempio, in un atto rogato il 1580 dal notaio algherese Simon Jaume si fa un vago riferimento

⁵¹ ACAL, *Codice «A»*, c. 221. Alfonso V il 6 aprile 1440, su richiesta dei rappresentanti di Sassari, Francesco Saba e Gonario Gambella, approvò un privilegio secondo il quale nessun forestiero poteva ottenere uffici o benefici ecclesiastici nella città se non fosse stato *natural* sassarese o non avesse avuto moglie sarda. Questo privilegio, data l'estensione del diritto municipale di Sassari alla colonia catalana, era applicabile anche ad Alghero. Cfr. A. Era, *Le raccolte di carta*, n. 212, pp. 91-92, n. 216, p. 93.

⁵² Cfr. A. Era, *I libri di privilegi della città di Sassari*, Sassari, 1929 (estratto da «L'Isola», 1 settembre 1929), pp. 5-6.

⁵³ ASS, *Archivio Storico del Comune di Sassari*, busta n. 1, fasc. n. 1, *Libro di ordinanze*, cc. 273-275. Cfr. anche E. Costa, *Archivio del Comune di Sassari*, Sassari, 1902, p. 241, che cita un documento del 1546 nel quale si fa riferimento ad un libro di privilegi di Sassari conservato nell'archivio civico di Alghero. Cfr. inoltre A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi cit.*, pp. 478-479.

⁵⁴ Cfr. G. Zirolia, *Estensione cit.*, p. 51.

⁵⁵ In un capitolo presentato al Parlamento del 1573 il procuratore di Castellaragonese, Efsio Sarrocch, sosteneva che coesistevano «confusement» nella città e nel territorio limitrofo la «carta de lloch y ussanses de les villes y part ab los estatuts y capitols dela Ciutat de Sacer y part tambe [...] de dret comu...» (ASC, AAR, vol. 164, c. 970).

⁵⁶ Cfr. a questo proposito gli atti di una causa del 1587, riportati da A. Era, *Interferenze cit.*, p. 321, nella quale vengono allegate copie degli «estatutos ho capitols de la ciutat de Sacer». Nell'atto si specifica inoltre che «la ciutat de l'Alguer puga gosar y gose de tots los privilegis y immunitats de la ciutat de Sacer».

ai «privilegis graties guiatges usos y consuetuts desta ciutat del Alguer»⁵⁷. La questione delle interferenze delle fonti legislative catalane e sarde meriterebbe comunque una più esauriente e approfondita trattazione⁵⁸.

3. *L'estensione dei privilegi di Cagliari e l'età di Alfonso il Magnanimo*. Col processo di unificazione politica ed istituzionale del *Regnum Sardiniae* si chiude la prima fase della vita municipale di Alghero. Per tutto il XIV e la prima metà del XV secolo la città del corallo, per il suo ruolo di avamposto militare e di esclusivo polo del popolamento catalano nella Sardegna settentrionale, aveva goduto di una posizione «ultraprivilegiata» soprattutto nell'ambito economico e commerciale. La Corona aveva inoltre sempre ribadito lo stretto vincolo e i profondi legami esistenti tra l'*universitat* sarda e la madrepatria catalana⁵⁹. Tuttavia, durante il regno di Alfonso V (1416-58), incomincia a mutare la stessa collocazione territoriale della città: se nel secolo precedente la piazzaforte si contrapponeva ad un retroterra agricolo in gran parte ostile, ora Alghero deve fare i conti con la feudalizzazione delle campagne logudoresi, con la concorrenza del vicino porto di Torres e soprattutto con la città di Sassari che, con le sue attività agricole ed artigiane e con il suo dinamico patriziato urbano, riaffermava con forza la propria supremazia economica e la propria funzione di capoluogo burocratico-amministrativo del Capo di Logudoro.

Le rivalità economiche e commerciali con la vicina Sassari emergono du-

⁵⁷ ASS, *Atti notarili, Notaio Simon Jaume*, busta n. 6, fasc. n. 1, c. 20 v. Anche in un altro atto (c. 44) si rinvia sia alla «consuetut de Barcelona», estesa formalmente nel 1441, sia ai «privilegios graties guiatges ferries y estatutos y spatios de corte de la ciudad de Lalguer...». Altri atti del notaio algherese sono in ASGA, fasc. n. 811, *Raccolta di atti notarili di Simon Jaume* (XVI secolo) e in AST, *Sardegna, Miscellanea*, mazzo I, da inv., *Minutario degli atti decretati da N.N. notaio della città di Alghero* (1585).

⁵⁸ Utili elementi per un'ulteriore messa a punto di questo problema possono venire dallo studio degli atti giudiziari del XV-XVII secolo relativi all'attività del *veguer*: ASC, AAR, *Miscellanea*, busta 208, fasc. n. 5, *Registros de composiciones de la ciudad de Alguer* (1491-1493) cc. 1-42; fasc. n. 6, *Composizione del vicario di Alghero* (1598-1627), cc. 1-457; o relativi all'attività del procuratore reale: AAR, *Procurazione Reale*, vol. BC 14, *Regestrum Curiae Regiae Procuratoris civitatis Alguerii* (1514-1515), cc. 1-51; vol. BC 20, *Regestrum diversorum Procuratoris Regiae Alguerii* (1531-1538), cc. 1-195; Biblioteca Comunale di Alghero, materiale in via di classificazione, *Fascicoli di processi recuperati dall'archivio della Pretura* (1512-1599); *Processo contro gli ufficiali baronali di Padria svoltosi in Alghero* (1577-1578).

⁵⁹ Ai primi del Quattrocento Martino I d'Aragona concedeva ai consiglieri e ai probi uomini delle municipalità di Cagliari e di Alghero che «in tutte le Corti Generali ed in altre ancora qualunque, da essere convocate da Noi o da' Nostri successori in Catalogna, o in Majorca, convocheremo sempre con lettera Nostra le due predette comunità, perché mandino i loro procuratori o sindaci, se piacerà alle medesime di avervi parte, e facciano in esse Corti ciò che posson fare gli altri convocati». Il privilegio del 15 gennaio 1405, che non abbiamo ritrovato nei libri di privilegi del Comune di Alghero, è stato trascritto da V. Angius, *Memorie de' Parlamenti Generali o Corti da Regno di Sardegna*, in G. Casalis, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna*, XVIII quater, Torino, 1856, p. 591. Questa concessione deve essere rimasta però un diritto meramente virtuale, giacché nella «descriptio y compte de tots los llochs, tant Reals com de Barons, de tota la Provincia de Catalunya» di L. de Peguera, *Practica, forma, y stil de celebrar Corts Generals en Catalunya*, Barcelona, 1632, pp. 155 ss., non si fa alcun riferimento alle municipalità di Cagliari e di Alghero.

rante i lavori del Parlamento convocato a Cagliari da Alfonso v nel gennaio-febbraio 1421, dove i rappresentanti della municipalità algherese, Pere de Ferreres e Pere Guillelm Destruyll, chiedono la riconferma di tutte le franchigie e i privilegi trecenteschi e in particolare della privativa che nella Sardegna settentrionale «no haia port si no en la vila de l'Alguer» e che «los habitadors de aquella villa» siano esenti dal pagamento di tutti i diritti reali⁶⁰.

Nel Quattrocento si assiste ad un profondo mutamento della società urbana algherese. Nel Trecento la villa catalana era popolata da un'umanità variopinta formata in prevalenza da coloni che abbandonavano la madre patria per cercare fortuna nella fortezza sarda, grazie ai guidatici ed alle esenzioni fiscali. Si trattava in genere di soldati, artigiani, contadini, mercanti, ufficiali regi: la nobiltà (i titoli che ricorrono con maggiore frequenza sono quelli di *donzell* e di *generós*) occupava nella villa una posizione di fatto marginale. Nel terzo decennio del xv secolo inizia ad emergere una nobiltà feudale algherese, seppur in una collocazione subordinata rispetto alla feudalità sassarese (i Montanyans, i Gambella, i Meloni, i Saba, i Manca, etc.) che si era accaparrata i più ricchi e popolati feudi del Logudoro. La nascita di un ceto feudale nella città catalana è strettamente legata alle operazioni militari condotte dal viceré Jaime de Besora, con truppe reclutate a Sassari, ad Alghero e a Bosa, che nel 1434-36 culminarono nell'assedio e nella conquista del castello di Monteleone, l'ultimo avamposto, con Castelgenovese, della famiglia Doria in Sardegna⁶¹.

La incontrada di Monteleone venne smembrata e data in feudo ai personaggi che avevano finanziato o preso parte alla spedizione militare: il 18 luglio 1436 il notaio algherese Pere de Ferreres otteneva in feudo la baronia di Bonvehì (Bonuighinu in sardo) con i villaggi di Mara e di Padria⁶². Sempre nel 1436 Bernardo Pujades poté acquistare a buon prezzo la villa di Lunafres nel territorio algherese e i villaggi spopolati di Minutades, Massada, Montecarello e Santa Vittoria nell'incontrada di Cabu Abbas; Gispert Ferret ottenne in feudo la signoria di Vessos, del salto di Ruda e di quello di Campo di Bous; Jaime Figuera fu ricompensato con i salti di Vado Peniguo nel territorio algherese; Francesc Abella ricevette in feudo la gabella del sale e le saline del Fangario⁶³.

⁶⁰ A. Boscolo, *I Parlamenti* cit., pp. 88-89. Cfr. inoltre la carta reale del 6 febbraio 1421 con la sanzione dei capitoli e la riconferma dei privilegi: ACAL, *Codice «B»*, c. 100 ed anche A. Era, *Le raccolte di carte* cit., n. 172, p. 82.

⁶¹ Per la ricostruzione di queste vicende cfr. F.C. Casula, *La Sardegna aragonese* cit., II, pp. 645-647.

⁶² ASC, *Biblioteca*, ms. 5, *Storia dei feudi sardi*, I, f. 244.

⁶³ Cfr. G.F. Fara, *De rebus sardois*, Libri III-IV, in *Opera*, III, a cura di E. Cadoni, Sassari, 1992, pp. 168-175; F. de Vico, *Historia general de la isla y Reyno de Serdeña*, II, Barcelona, 1639, pp. 196-197; F. Floris, S. Serra, *Storia della nobiltà in Sardegna*, Cagliari, 1986, ad nomina; B. Anatra, *Dall'unificazione* cit., pp. 358-360.

La feudalizzazione dell'entroterra agricolo provocò tensioni e contrasti tra la municipalità di Alghero e il baronaggio, sia a proposito delle relazioni commerciali con le campagne e dello stoccaggio dei grani, sia a proposito dei conflitti di competenza tra la giurisdizione feudale e quella cittadina. Nel Parlamento del 1421, ad esempio, i rappresentanti di Alghero, lamentando che numerosi delinquenti venivano protetti nei feudi, chiedono al sovrano che «los vestres officials» possano «castigar e punir los malfaytors, ço que ara no poden fer com cascu baro e heretat vulla esser princep e rey en sa terra e axi la vostra cosa publica es lesa e perduda»⁶⁴.

Alfonso v tra il 1426 e il 1451 emana numerose carte reali tese a risolvere i conflitti e a regolare i rapporti tra l'*universitat* di Alghero e i feudatari del Capo di Logudoro. Uno dei motivi ricorrenti di contenzioso è costituito dal tentativo dei baroni di proibire l'esportazione delle derrate agricole e delle mercanzie dalle campagne verso Alghero e di ostacolare l'approvvigionamento cerealicolo della piazzaforte: Alfonso ritiene che questo impedimento sia di pregiudizio alle regalie sovrane e vieta ai feudatari, sotto pena di 5.000 fiorini, di proibire il flusso delle vettovaglie verso la città⁶⁵. Una carta reale del 28 dicembre 1451 ribadisce inoltre l'obbligo dei baroni di trasportare nel «matgazeno sive orreo» di Alghero le quote stabilite di grano, revocando le concessioni secondo le quali i signori si consideravano esenti da questo diritto⁶⁶. Il 14 settembre 1426 il sovrano impone ai feudatari di restituire le terre e i salti occupati e usurpati nell'agro algherese⁶⁷. Diverse disposizioni affrontano infine le controversie giurisdizionali: una carta reale del 4 novembre 1427 rinnova l'ordine di non accettare o proteggere i criminali che si rifugiano nei feudi e di non intralciare l'opera degli ufficiali regi che intendono catturarli; un provvedimento del 14 settembre 1446 riafferma la giurisdizione del *veguer* sulle terre e sui salti di Monteleone⁶⁸; la carta reale del 6 ottobre 1446 concede ai cittadini di Alghero di non poter essere convocati fuori della villa nelle cause di primo grado, sia civili, sia criminali («quod nullus civis seu habitator in primis causis civiliter vel criminaliter possit extra civitatem conveniri...»)⁶⁹.

Oltre la concessione di privilegi che riconfermavano le franchigie e le immunità trecentesche per gli abitanti della villa, Alfonso v emana alcune carte

⁶⁴ A. Boscolo, *I Parlamenti* cit., p. 91.

⁶⁵ Cfr. a questo proposito le carte reali del 30 agosto 1426, del 31 luglio 1428, del 4 gennaio 1430, dell'11 luglio 1436 e del 25 settembre 1444 in A. Era, *Le raccolte* cit., n. 179, p. 84, n. 197, p. 88, n. 202, p. 89, n. 209, p. 90, n. 224, p. 95. Una carta reale, emanata da Alfonso V a Valencia il 4 novembre 1427 per la città di Cagliari, imponeva ai baroni di portare nella capitale del Regno le merci e le derrate eccedenti: cfr. S. Lippi, *Inventario dell'Archivio comunale di Cagliari*, Cagliari, 1897, p. 354.

⁶⁶ A. Era, *Le raccolte* cit., n. 249, p. 101.

⁶⁷ A. Era, *Le raccolte* cit., n. 185, p. 85.

⁶⁸ A. Era, *Le raccolte* cit., n. 235, p. 235.

⁶⁹ Il privilegio è pubblicato (con la data errata dell'8 ottobre) in B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole* cit., n. 5, pp. 122-123.

reali che regolano le competenze del Consiglio civico in materia tributaria e le funzioni del *veguer*⁷⁰. Fra queste si segnala la carta reale del 30 agosto 1420, emanata durante il breve soggiorno del sovrano ad Alghero, che concede ai *consellers* e ai *prohomens* la facoltà di imporre gabelle o *sise* sulla vendita in città dei generi di prima necessità («imponere et statuere et ordinare pro et eis benevisum [...] in pane scilicet vino carnibus et aliis rebus et mercibus que intus dictam villam et terminos illius vendentur...»), riscuotendole direttamente o appaltandole a terzi, ma versando al procuratore reale la quinta parte degli introiti⁷¹. Il 25 luglio 1435 però il sovrano rinuncia alla quota, destinando i proventi delle *sise* ai lavori di riparazione delle mura, ma l'anno successivo (12 luglio 1436) revoca la concessione, sostenendo che alle spese di manutenzione delle fortificazioni si provvedeva con il gettito della tassa di *taffureria* (i diritti percepiti sul gioco d'azzardo)⁷².

Un sintomo dei mutamenti sociali verificatisi nella società algherese ai primi del Quattrocento è la carta reale del 30 settembre 1444 che, abrogando una precedente disposizione (23 novembre 1363), sancisce la fine di quel clima «eccezionale» della guerra trecentesca nell'imporre che, al termine del mandato («finito quadriennio») del vicario Francesc Mayol e del suo successore Nicola Abella, l'ufficio di *veguer* fosse assegnato, secondo la prassi catalana, a persone «generose», cioè ad esponenti della piccola nobiltà⁷³. Non è un caso che questo provvedimento venisse emanato dietro la supplica del neo-feudatario Pere de Ferreres, un personaggio che occupava nella vita municipale una posizione eminente: l'abile barone di Bonvehì era al centro di una serie di proficue transazioni, come la vendita ai Gambella nel 1437 del feudo di Sorso e della Romangia o l'acquisto, proprio nel 1444, dai Melone del feudo di Pozzomaggiore. Ma le sue cospicue rendite derivavano soprattutto dall'enfiteusi, ottenuta nel 1435, della riscossione del diritto del macello ad Alghero, del diritto (1436) del vinteno (la ventesima parte della vendita dei grani, legumi, uve ed ortaggi) e dei diritti provenienti dalla scrivania della Governazione di Sassari⁷⁴.

La grande innovazione introdotta da Alfonso il Magnanimo nelle istituzioni municipali di Alghero è comunque l'estensione alla città nel 1441 delle franchigie, esenzioni, privilegi e consuetudini di Cagliari, che godeva grazie al privilegio del *Coeterum*, concesso nel 1327 da Giacomo II, del diritto ur-

⁷⁰ Cfr. A. Era, *Le raccolte cit.*, n. 159, pp. 75-76, n. 161, p. 77, n. 176, p. 83, n. 196, p. 88, n. 218, p. 94, n. 228, p. 96, n. 236, p. 98, n. 238, p. 98.

⁷¹ ACAL, *Codice «B»*, c. 99.

⁷² Sul diritto di *taffureria* cfr. G. Pillito, *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari, 1886, pp. 65-66.

⁷³ ACAL, *Codice «D»*, c. 25.

⁷⁴ *Storia dei feudi cit.*, I, ff. 18-23, 25-31; cfr. inoltre F. Floris, S. Serra, *Storia della nobiltà cit.*, pp. 238-239. Una copia settecentesca dei capitoli concordati nel 1420 tra Alfonso V e Serafino de Montanyans, Pere de Ferreres, Giacomo Manca, Francesco Melone e Pietro Spano a proposito della vendita dei castelli di Monteleone, Bonvehì e dell'incontrada di Cabu Abbas è in ASGA, busta b., fasc. n. 59.

bano di Barcellona. Certo, ad Alghero, oltre i privilegi e gli Statuti di Sassari concessi nel 1355, erano state già estese ai primi del Quattrocento alcune *constitucions* del Principato di Catalogna. Il 28 dicembre 1412 Ramon Çatrilla, governatore e riformatore del Capo di Logudoro, comunica ad Alghero tre costituzioni catalane: la prima «super salariis recipiendis per notarios [...] in testamentis et inventariis», relativa alla tassazione dei notai; la seconda «super hereditates impuberum morentium in impubertate», cioè sull'eredità degli impuberi; la terza «super legitima hereditatum solvenda», sulla divisione dell'eredità in parti⁷⁵. La carta reale, emanata da Alfonso V il 1° giugno 1424, rifacendosi al diritto catalano («in modum et formam quibus in virtute [...] alterius privilegii, et in Cathalonie Principatu...»), stabilisce che il *veguer* e il *sotsveguer* di Alghero alla fine del loro ufficio, che doveva essere quadriennale, siano obbligati a sottoporsi a sindacato (*purga de taula*) per il rendiconto della loro gestione⁷⁶.

Il 5 maggio 1441 Alfonso il Magnanimo concedeva all'*universitat* ed agli abitanti di Alghero l'estensione di tutte le grazie, le franchigie e i privilegi («...omnibus et singulis gratiis, privilegiis, libertatibus, immunitatibus...») vigenti nella città di Cagliari⁷⁷. Dopo la *comunicatio* del diritto privilegiato barcellonese a Cagliari nel 1327 e a Sassari nel 1331, iniziava a prender corpo, col provvedimento a favore di Alghero, un embrionale ordinamento unitario delle municipalità del *Regnum Sardiniae*. Alghero dunque otteneva l'estensione diretta dei privilegi di Cagliari e quella mediata della legislazione particolare di Barcellona. Ad Alghero veniva dunque «comunicato» tutto il complesso del diritto barcellonese, come si può desumere da una supplica del 1446 di Jaime Desperes «ambasciator» della villa a Napoli presso il sovrano («quod cum dicta villa gaudeat illis constitutionibus, Capitulis et usaticis, quibus Civitas Barchinonae gaudet»)⁷⁸. Secondo Benvenuto Pitzorno ad

⁷⁵ ACAL, *Codice «C»*, c. 11. Cfr. anche A. Era, *Le raccolte cit.*, p. 136. Le tre disposizioni originali sono in *Constitucions y altres drets cit.*, IV, 12, 1; VI, 2, 2; VI, 3, 1. Questo documento è stato in parte analizzato da J.O. Anguera de Sojo, *El dret català a la illa de Sardenya*, Barcellona, 1914, p. 35; cfr. inoltre B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, p. 55 e R. Di Tucci, *La successione nei beni dei figli intestati nel diritto sardo e catalano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LV (1915), p. 320.

⁷⁶ La carta reale è pubblicata in B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, n. 2, pp. 116-118. L'*alter privilegium* cui si accenna è la carta reale del 24 febbraio 1414 (A. Era, *Le raccolte cit.*, n. 150, p. 73). Le disposizioni vigenti in Catalogna sono in *Constitucions y altres drets cit.*, I, 51. La municipalità di Alghero aveva nel Parlamento del 1421 avanzato la richiesta «que placia a Vostra Senyoria de atorgar un privilegi que lo veguer sotsveguer e Cap de Gayata de aquella villa sien triennalls o almenys sien strets e tenguts de tener taula de tres en tres anys segons se fa en lo Castell de Caller e en lo Principat de Cathalunya». Alfonso aveva solo accordato «que los dits ordinaris tinguen la dita taula» (A. Boscolo, *I Parlamenti cit.*, p. 90).

⁷⁷ La carta reale, compresa nei tre libri dei privilegi (ACAL, *Codice «A»*, c. 52v, *Codice «B»*, c. 128, *Codice «D»*, c. 55), è stata ripubblicata da B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, pp. 118-119, sulla base del *Codice «D»*; cfr. anche E. Toda y Güell, *L'Alguer cit.*, p. 205.

⁷⁸ Cit. in B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, doc. n. 5, pp. 122-123, cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 242, p. 99. Gli ordinamenti municipali e il diritto privilegiato di Cagliari e di Alghero costituivano un modello per le altre città regie del Regno. Nelle sedute parlamentari del 1484 il rappresentante di Oristano, Berengario Granell, chiedeva l'estensione alla città arboren-

Alghero prima del 1441 non avrebbe trovato «pratica applicazione non solo tutto il complesso della legislazione barcellonese, ma neppure la parte di essa che, in virtù del privilegio *Coeterum*, era penetrata nel *Castrum Callari*»⁷⁹. Di parere diverso Antonio Era, secondo cui non sarebbe «azzardato affermare» che «il diritto speciale di Barcellona fosse già in uso in Alghero anche senza sanzione ufficiale»⁸⁰. Certo, la formula con cui la carta reale del 1441 estende i privilegi cagliaritani è generica, ma si può comunque presumere, come emerge dai riferimenti indiretti compresi nelle concessioni, che ad Alghero era già penetrata la parte centrale e sostanziale delle norme giuridiche della città di Barcellona⁸¹.

L'8 maggio 1459 il nuovo sovrano Giovanni II emanava, su istanza dei rappresentanti algheresi Francesc Mayol e Gaspar Ledo, una carta reale ad integrazione della precedente, nella quale confermava l'estensione alla villa di tutte le grazie, privilegi, libertà ed immunità accordate all'*universitat* e agli abitanti della città e Castello di Cagliari ed alle sue appendici in qualunque forma e espressione («sub quavis forma et verborum expressione») e specificava che il godimento doveva essere pieno «sine impedimento aliquo ad contradictione» come se la legislazione cagliaritana fosse stata concessa esclusivamente alla villa ed agli abitanti di Alghero («gaudere sinant ac si ut praesumatur eisdem universitati et hominibus dictae villae Algerii singulariter et expresse concessae et concessa...»)⁸². Il 30 giugno 1519 Carlo V e la regina Giovanna, accogliendo la supplica del rappresentante dell'*universitat* Galcerand Desperes, che sottolineava «com la present Ciutat de l'Alguer se puga alegrar dels privilegis de les Ciutats de Caller y de Sasser, e poch aprofitaria tenir la dita gracia, si per dites Ciutats [...] fossen impetrats privilegis en dayn, y perihuy de la Ciutat de l'Alguer», stabilivano che Cagliari, Sassari e le altre città del Regno non potessero ottenere franchigie e privilegi in pregiudizio di o in contraddizione con quelli vigenti ad Alghero⁸³.

se «de les gracias e privilegis usos e consuetuts de la dita ciutat e Castell de Caller, almanquo se pugue alegrar de aquelles gracias privilegis immunitats usos e costumbres dels quals se alegra la Villa e Universitat del Alguer del present Regne». La richiesta venne però respinta dal sovrano («Lo Senyor Rey per bons respectes no provehix sobre lo dit capitol»): A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955, p. 224.

⁷⁹ B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, p. 62. Il processo di uniformizzazione degli ordinamenti municipali delle città regie sarde sarebbe stato comunque assai lungo. Ancora nel 1683 il rappresentante di Bosa alla corte di Madrid, Miguel Dore, chiedeva di «variar la forma del tribunal» civico «que era Potesteria en Vegueria»: Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona (d'ora in poi ACA), *Consejo de Aragón*, legajo 1256, memoriale del 27 settembre 1683.

⁸⁰ A. Era, *Interferenze cit.*, p. 321.

⁸¹ B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, pp. 59-61, enumera le costituzioni catalane penetrate prima del 1441 nella pratica giuridica algherese. Le fonti estese dalla Catalogna sono a suo parere assai «ridotte di numero». Queste lacune furono forse colmate con l'estensione dei privilegi e delle consuetudini di Sassari.

⁸² Il documento è stato edito da B. Pitzorno, *Le leggi spagnuole cit.*, doc. n. 6, pp. 123-125. Cfr. inoltre AST, *Sardegna, Materie politiche*, cat. 9, marzo 8, n. 1, *Ristretto de' privilegi della città di Alguer*, cc. 3-4, a proposito della carta reale del 1459, che nell'archivio torinese è conservata in una copia «extrata a libro privilegiorum» il 16 settembre 1724 dal notaio algherese Nicola Spano.

⁸³ AST, *Sardegna, Materie politiche*, cat. 9, marzo 8, *Que Alguer goza de todos los privilegios de Caller, y Sasser* (copia del notaio N. Spano del 6 agosto 1726). L'originale è in ACAL, *Codice «A»*, c. 223: cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 314, p. 115.

Il Consiglio civico fece derivare la *comunicatio* della legislazione particolare di Barcellona dal privilegio concesso da Alfonso V nel 1441. Tuttavia a questo privilegio fu data dalla municipalità un'interpretazione estensiva, giacché vennero considerate vigenti ad Alghero anche tutte quelle disposizioni emanate per Cagliari dopo la concessione del *Coeterum* del 1327 ma anteriori al 1441. Così nel codice redatto nel 1461-63 (l'attuale *Codice «A»*), nel quale i consiglieri «han fets scriure los dits privilegis segons per los dits Illustrissims Reys de Arago son stats atorgats seguint l'ordre del primer al derrer», figurano numerosi privilegi concessi a Cagliari dal 1328 al 1432 e le consuetudini di Barcellona dette *Recognoverunt proceres*⁸⁴. Fra i privilegi cagliaritari trascritti figura anche una prammatica, emanata da Alfonso V probabilmente nel 1420, relativa all'elezione del Consiglio civico. I *capitols* e *ordinations*, destinati a Cagliari, furono applicati anche ad Alghero, come è dimostrato dal codice quattrocentesco in uso nel palazzo civico. Secondo la prammatica, all'elezione del nuovo consiglio dovevano assistere tutti e cinque i consiglieri uscenti, il notaio e i giurati (cap. I); prima dell'inizio delle operazioni elettorali si dovevano impegnare con giuramento a compierle con lealtà (cap. II); i giurati dovevano eleggere 12 *persones*, con funzioni di compromissori, che a loro volta designavano «los novells consellers», fra individui a cui non erano legati da gradi di parentela o di affinità (cap. V); gli uffici municipali dovevano essere concessi per un triennio (cap. VII); i 50 *jurats* dovevano essere eletti il 30 novembre, giorno di Sant'Andrea (cap. VIII)⁸⁵.

La carta reale emanata da Alfonso V introduceva lievi correttivi alle norme che nel *Coeterum* disciplinavano l'elezione dei consiglieri e dei giurati (modellate sulla prammatica di Giacomo I dell'8 gennaio 1274), estese poi ad Alghero, insieme ai privilegi e agli Statuti di Sassari, con la concessione di

⁸⁴ ACAL, *Codice «A»*, c. IV, c. 133. Cfr. anche A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, pp. 16-21 e sul diritto privilegiato barcellonese *Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona*, eds. A.M. Aragó y M.M. Costa, bajo la dirección de F. Udina Martorell, Barcelona, 1971.

Nella Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena, ms. H V 2, *Trattati di diritto canonico*, all'interno di una miscellanea di trattati canonistici è inserita una raccolta dei privilegi della città di Cagliari e delle costituzioni approvate nel Parlamento del 1355 (cc. 176-229v). Alla c. 203 si fa riferimento al privilegio *Coeterum* del 1327. La scrittura è sicuramente della fine del XV secolo, mentre le rubriche e le glosse che talvolta compaiono (ad esempio cc. 201v, 202) potrebbero risalire alla prima metà del XVI secolo. La raccolta ha forse uno scopo eminentemente pratico. Non si riesce a capire come il manoscritto sia giunto a Siena. La rilegatura dei *Trattati*, che risale probabilmente agli inizi del XIX secolo, ha riunito in una miscellanea materiali dispersi. Il manoscritto apparteneva forse ad uno studente sardo che frequentava i corsi di diritto nell'Università senese ai primi del Cinquecento. È difficile porre in relazione il manoscritto con il breve soggiorno del giurista e storico cagliaritano Sigismondo Arquer, che si laureò in *utroque jure* a Pisa il 9 maggio 1547 e in teologia a Siena il 22 maggio dello stesso anno e l'Università lo nominò lettore sino alla fine di giugno (cfr. M.M. Cocco, *Sigismondo Arquer dagli studi giovanili all'autodafè*, Cagliari, 1987, p. 17). Il manoscritto dei privilegi cagliaritari mi è stato gentilmente segnalato dall'amico Mario Ascheri.

⁸⁵ Cfr. A. Era, *Una prammatica inedita di Alfonso V d'Aragona relativa all'elezione del Consiglio Civico di Cagliari*, in «Studi sassaresi», serie II, V (1926), pp. 30-45.

Pietro IV del 15 febbraio 1355⁸⁶. Il meccanismo elettorale basato sulla designazione *per voces* dei consiglieri e dei giurati finiva inevitabilmente per favorire la formazione di una ristretta oligarchia. Il Consiglio civico era così controllato da un limitato numero di famiglie che facevano pesare i propri interessi nella vita municipale. Sappiamo purtroppo pochissimo sulla società e sulla realtà economica di Alghero nel xv secolo. Gli interessi dei baroni e dei mercanti si coagulavano nel rivendicare allo scalo portuale della colonia catalana una posizione privilegiata nel Capo di Lugudoro in contrapposizione al vicino porto di Torres. Il 15 giugno 1476 Giovanni II stabiliva che solo Alghero dovesse essere il porto di esportazione dei grani e delle altre vettovaglie per tutto il Capo di Sassari e di Logudoro⁸⁷.

4. *La riforma municipale di Ferdinando il Cattolico*. Una radicale riforma dei meccanismi elettorali che determinavano la rappresentanza cetuale delle municipalità del *Regnum Sardiniae* venne realizzata da Ferdinando il Cattolico negli anni 1479-1511. Si è molto discusso sulle finalità del *redreç* e sui reali obiettivi del sistema «insaccolatorio» introdotto nelle città dei Regni catalano-aragonesi. La vecchia tesi che sosteneva l'affinità della riforma municipale ferdinandina con l'istituzione della figura del *corregidor* castigliano, all'interno di un vasto disegno teso ad instaurare un rigido controllo della monarchia sulla vita politica e amministrativa delle città, è stata notevolmente ridimensionata dagli studi più recenti⁸⁸. In realtà il sistema insaccolatorio era stato introdotto nei Regni della Corona d'Aragona già nei primi decenni del xv secolo: a Játiva nel 1427; a Minorca nel 1429; a Saragozza nel 1442; a Palma di Maiorca nel 1447; a Vic nel 1450⁸⁹. Il Re Cattolico este-

⁸⁶ «Concedimus etiam et ordinamus perpetuo — si legge nel *Coeterum* — quod in dicto castro sint admodum V consiliiarii et L vel C jurati qui tractent procurent et ordinent negocia dicti castris [...] et alia faciant quae consiliiarii et jurati Barchinonae facere possunt et debent iuxta privilegia eidem civitati indulta aut consuetudines civitatis eiusdem in scriptis redactas. Et eligantur dicti consiliiarii et jurati [...] per proceres [...] sub forma qua in dicta civitate Barchinonae sunt eligi consueti» (CDS, I, sec. XIV, doc. n. XXXIX, p. 686).

⁸⁷ «... concedimus — afferma il sovrano — quod cum et quociens extraciones a dicto Capite mari permisserunt extracionem [...] frumentis ordeii et aliorum victualium [...] nequant per mare fieri nisi per dictam villam Alguerii hoc est quod adducantur ad dictam villam victualia ipsa et inde super navigiis oneretur hoc que fieri et observari volumus litteris provisionibus statutis ordinationibus...» (ACAL, *Codice «D»*, c. 125).

⁸⁸ Cfr. a questo proposito J. Vicens Vives, *Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516)*, II, Barcelona, 1937, pp. 276 ss., che resta comunque un'opera fondamentale per comprendere le trasformazioni sociali ed economiche, e dello stesso autore *Política del Rey Católico en Cataluña*, Barcelona, 1940, pp. 252 ss.; J. Reglà, *Introducció a la historia de la Corona de Aragón*, Palma de Mallorca, 1969, pp. 79 ss. e *Notas sobre la política municipal de Fernando el Católico*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, II, Barcelona, 1967, pp. 521 ss. La storiografia catalana di ispirazione nazionalista del secolo scorso aveva valutato questa riforma come un attacco alle libertà tradizionali del Principato: cfr. V. Coroleu, J. Pella y Forgas, *Los fueros de Cataluña. Descripción comentada de la constitución histórica del Principado: sus instituciones políticas y administrativas y sus libertades tradicionales*, Barcelona, 1878, pp. 517-518.

⁸⁹ Cfr. l'ampio e dettagliato studio di J.M. Torras i Ribé, *Els municipis catalans de l'Antic Règim 1453-1808*, Barcelona, 1983, pp. 24-108. Le sue tesi sono sintetizzate anche in *El intervencionismo monárquico en los municipios de la Corona de Aragón (1427-1714)*, in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna* («Acta curiarum Regni Sardiniae», I), Cagliari, 1986, pp. 285-298.

se e generalizzò dunque una linea di intervento già sperimentata dai suoi predecessori, il cui scopo era quello di limitare il potere delle oligarchie e dei patriziati urbani, di por fine alle lotte di fazione per il controllo politico delle municipalità e di risanare le finanze cittadine, incentivando la ripresa economica e le entrate doganali.

Nella società urbana catalana si erano verificate profonde e complesse trasformazioni: i *ciudadans honrats* del xv secolo erano diventati percettori di rendite e non esprimevano più quella comunità mercantile e borghese che aveva caratterizzato lo sviluppo economico del Principato nel XIII-XIV secolo. Non è un caso quindi che la riforma municipale insaccolatoria parifichi di fatto, a livello cetuale, i *ciudadans honrats* ai *cavallers*, proprio perché le oligarchie mercantili erano ormai da tempo entrate a far parte della piccola nobiltà⁹⁰. A Barcellona, dove il provvedimento fu introdotto nel 1498, tre delle cinque cariche del consiglio civico, compresa quella del *conseller en cap*, vero e proprio presidente del municipio, erano appannaggio dei *ciudadans honrats* e delle altre categorie comprese nella *ma major* (*cavallers*, dottori in diritto e in medicina). Le cariche di consigliere quarto e quinto erano in genere ricoperte da categorie comprese nella *ma mitjana* e molto raramente nella *ma menor*: *mercaders* (ricchi mercanti) per la prima; *artistes* (notai, chirurghi, barbieri, farmacisti, causidici, etc.) e *menestrals* (piccoli commercianti, agricoltori, cioè *hortolans* e *pagesos*, ed artigiani) per la seconda⁹¹. Rispetto alle oligarchie mercantili e borghesi che avevano contraddistinto la vita municipale medievale, le *mans* che alla fine del xv secolo controllavano il Consiglio civico e il governo della città erano espressione di un nuovo blocco sociale formato dal vecchio patriziato urbano, dai *rendistes*, dalla piccola nobiltà e dai nuovi ceti delle professioni forensi e mediche. Una delle caratteristiche fondamentali del municipio medievale era l'esclusione della nobiltà dai consigli e dalle cariche civiche. Nel 1498 i *cavallers* venivano ammessi nel *Consell de Cent* di Barcellona. Nel 1510 il sovrano elevava alla dignità cavalleresca i *ciudadans honrats* con il relativo godimento dei privilegi militari⁹².

Anche in Sardegna, come era già avvenuto nel xiv secolo per gli ordinamenti municipali e per il diritto privilegiato barcellonese, la riforma in-

⁹⁰ Cfr. sulle trasformazioni sociali, oltre gli studi del Vicens Vives, anche P. Vilar, *La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales*, I, Paris, 1977², pp. 277-300 e J.S. Amelang, *La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714*, Barcelona, 1986 (1^a ediz. Princeton, 1986), pp. 36-62.

⁹¹ Il privilegio del 1498 è in J. Vicens Vives, *Ferran II i la ciutat* cit., II, pp. 284-300. Cfr. anche I.P. Xammar, *De officio iudicis* cit., 1, 12; V. Ferro, *El dret públic* cit., pp. 150-159.

⁹² Nel 1510 il *Consell* di Barcellona era formato da 16 *militars*, da 32 *ciudadans honrats*, da 32 *mercaders*, da 32 *artistes* e da 32 *menestrals* (V.M. Torras i Ribé, *Els municipis* cit., p. 63). Cfr. inoltre L. Suárez Fernández, *Los Reyes Católicos. Fundamentos de la Monarquía*, Madrid, 1989, pp. 213-220; S. Sobrequés, *La baja Edad Media* cit., pp. 132-138 e dello stesso *La España de los Reyes Católicos* in *Historia de España y América* cit., III, pp. 385-406; J.M. Torras i Ribé, *El municipi català durant el segle XVI i XVII*, in *El govern de les ciutats catalanes* cit., pp. 83-101.

saccolatoria venne progressivamente estesa alle città regie dell'isola⁹³. Oristano è la prima città sarda a ricevere le norme del nuovo regime municipale. Dopo la caduta del marchesato di Oristano e la sua aggregazione al demanio regio, Ferdinando aveva esteso, con la carta reale del 15 agosto 1479, la nuova costituzione civica col sistema dell'estrazione a sorte («regimen sortis sive de sach vulgo dictum»), approfittando del vuoto di potere che si era creato nella città sarda, priva di fatto di una vera e propria oligarchia patrizia, nella quale il podestà era ancora di designazione signorile⁹⁴. A Sassari invece, dove il ceto mercantile si era progressivamente trasformato in un'aristocrazia fondiaria, la riforma incontrò la decisa opposizione del patriziato locale. Quando nel 1482 il viceré volle far eleggere i consiglieri col nuovo meccanismo insaccolatorio, i difensori dell'antico sistema, nel corso di un tumulto, annullarono l'elezione⁹⁵. La riforma («que los jurados de Sacer se sacassen por suerte...») fu definitivamente introdotta con la carta reale del 30 ottobre 1518: prima i consiglieri venivano nominati dal viceré su designazione della comunità sassarese⁹⁶. A Cagliari (il provvedimento fu introdotto con la carta reale del 30 settembre 1500) e ad Alghero, città in cui la realtà sociale era assai simile a quella della madrepatria e i ceti dirigenti avevano una maggiore disponibilità ad accettare le innovazioni provenienti dalla Catalogna, la riforma ferdinandina non incontrò resistenze, ma anzi fu sollecitata dalla stessa municipalità⁹⁷.

Anche in Sardegna il Re Cattolico mirava a limitare l'autonomia municipale e a ridimensionare le franchigie e i privilegi delle città. Nelle istruzioni

⁹³ Sull'introduzione del meccanismo insaccolatorio in Sardegna, oltre A. Era, *Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico*, in *V Congreso de Historia de la Corona de Aragon*, III, *Estudios*, Zaragoza, 1954, pp. 47-59, cfr. B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese cit.*, pp. 381 ss.; A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi cit.*, pp. 439-446.

⁹⁴ ASC, AAR, vol. B.8, c. 14. Cfr. inoltre A. Era, *Tre secoli di vita cittadina dai documenti dell'archivio civico di Oristano (1479-1720)*, Cagliari, 1937, pp. 3-4. Il nuovo sistema elettorale entrò in vigore però più tardi «per no aver compliment de persones». La scarsità di persone idonee fece sì che i consiglieri fossero scelti dal viceré sino al 1485. Poi i consiglieri uscenti stilavano ciascuno una lista di 5 nomi: da ogni lista veniva sorteggiato il nominativo di un consigliere. I restanti 20 nominativi, insieme ai consiglieri uscenti e agli eligendi, formavano il corpo dei *jurats*, in genere 30. Il nuovo consiglio civico sceglieva il clavano e l'*amostassen* tra i cittadini più rappresentativi (A. Era, *Tre secoli cit.*, pp. 176-179).

⁹⁵ Cfr. E. Costa, *Sassari*, I, Sassari, 1976 (1^a ediz. Sassari, 1885), pp. 175-178; A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi cit.*, pp. 442-446.

⁹⁶ ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 3891, cc. 301-304.

⁹⁷ Sull'introduzione della riforma a Cagliari cfr. E. Putzulu, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari (1358-1719)*, in «Archivio Storico Sardo», XXVI (1959), n. 236, pp. 93-95; R. Di Tucci, *Il libro verde cit.*, pp. 389, 395; M. Pinna, *Il magistrato civico cit.*, pp. 171, 181. Cfr. inoltre G. Sorgia, *El Consejo municipal de Cagliari y la reforma de Fernando el Catolico*, in «Revista del Instituto de Ciencias Sociales», VII (1966); G. Sorgia, G. Todde, *Cagliari, sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari, 1981, pp. 29-31; B. Anatra, *Dall'unificazione cit.*, pp. 408-411. Secondo A. Era, *Contributi alla storia dei Parlamenti sardi: 1) I Parlamenti durante il regno di Ferdinando il Cattolico; 2) Riunione straordinaria del Parlamento nel 1495*, in «Studi sassaresi», serie II, XXVI (1954), n. 1-2, pp. 24-26, l'interferenza della Corona nella scelta degli abilitati al regime insaccolatorio provocò un atteggiamento ostile della municipalità cagliaritana ai lavori parlamentari del 1495.

al viceré Perez Scrivà del 1481 Ferdinando, sostenendo che «se abuse grandement per les Ciutats de Caller e de Sacer e viles del Alguer e vila de Sglesias dels privilegis que tenen per esser mal entesos», chiedeva al suo luogotenente generale di prendere «bona informacio de quins privilegis se ha abusat»⁹⁸. Nel 1484, nella seduta del Parlamento che si tenne a Cordova, il rappresentante di Alghero, Pere Martí de Ferreres, chiedeva che «la dita vila [...] puxa alegrar e puxa usar dels privilegis de Barchinona e constitucions» e che potesse godere «de tots los altres que seran donats a la dita ciutat de Barchinona fins la present jornada», domandando inoltre la conferma dei «privilegis de las ciutats de Sacer e Caller en favor de dita vila». Il sovrano però respingeva il capitolo proposto, ribadendo che «la dita vila se puxa alegrar de totes les coses e gracies atorgates per Su Magestat a la ciutat de Caller»⁹⁹. In sostanza Ferdinando riconfermava l'estensione ad Alghero dei privilegi cagliaritari, concessa nel 1441, ma si opponeva alla *communicatio* del diritto e delle costituzioni di Barcellona, già accordate a Cagliari e a Sassari nel XIV secolo.

Si erano comunque verificate alcune condizioni favorevoli per l'introduzione ad Alghero della riforma municipale insaccolatoria. Innanzitutto un mutamento della composizione etnica della città che, forse in seguito all'espulsione della comunità ebraica, aveva accolto all'interno delle sue mura un sempre crescente numero di *naturals* sardi. Ancora il 10 luglio 1478 il re Giovanni I aveva ribadito, minacciando la confisca dei beni ai trasgressori, che la villa dovesse essere abitata esclusivamente da *naturals* catalano-aragonesi¹⁰⁰. Con la carta reale del 27 agosto 1495 Ferdinando II poneva fine alla discriminazione etnica nei confronti dei sardi, concedendo ai consiglieri civici di Alghero di poter «recognoscere habitatores», cioè di accordare discrezionalmente la cittadinanza ai forestieri e ai *vecinos* inurbati, che venivano a godere dei privilegi, delle franchigie e delle *libertates* della piazza-forte¹⁰¹. Il sovrano aveva deciso di introdurre la riforma ad Alghero già dal 1495, ma la sua attuazione era stata rinviata giacché si avvertiva la «necesidad de verificar varias reformas» nella villa¹⁰².

Il 28 agosto 1501 Ferdinando il Cattolico emanava la carta reale con la quale, dopo aver considerato «que los regiments dits de sort y de sach conferen més ab lo viura saludable, regiment e administració de les Ciutates e Viles», e dietro istanza del viceré Johan Dusay e del Consiglio civico della villa

⁹⁸ F. Loddo Canepa, *Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna*, in *V Congresso cit.*, III, p. 124.

⁹⁹ A. Era, *Il Parlamento del 1481-1485 cit.*, p. 211.

¹⁰⁰ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 283, p. 108.

¹⁰¹ Cfr. A. Era, *Le raccolte di carte cit.*, n. 296, p. 110; T. Budruni, *Breve storia di Alghero cit.*, pp. 22-23. Secondo il diritto iberico le persone che avessero vissuto nella città per un anno e un giorno erano automaticamente considerate cittadini. Cfr. *Constitutions y altres drets cit.*, tit. II, p. 13. A questo proposito cfr. anche C. Batlle, J.J. Busqueta, *Distribució social i formes de vida*, in *Historia de Barcelona*, dir. per J. Sobrequés i Callicó, III, *La ciutat consolidada*, Barcelona, 1992, pp. 91 ss..

¹⁰² Cfr. M. Pinna, *Il magistrato civico cit.*, pp. 210-211; B. Anatra, *Dall'unificazione cit.*, pp. 410-411.

(composto dai *consellers* Johan Nicer, Matheu Arbosich, Lorens Lledó, Francesch Olives e Francesch Soley), fissava le norme e la forma «de elegir e crear Consellers e Officials de la dita ciutat». Per la prima volta Alghero veniva definita *ciutat* e non più *Uloch* o *vila*¹⁰³.

Il provvedimento era assai simile a quello emanato per Cagliari il 30 settembre dell'anno precedente. Ogni tre anni, il 23 giugno, nel palazzo di città, alla presenza del viceré, o del governatore del Capo di Sassari, e di tutti i consiglieri, venivano formate le liste dei cittadini eleggibili alle cariche di *conseller en cap*, di consigliere secondo, terzo, quarto e quinto, di *clavari*, di *mostasaf* e di *jurats* del *Consell*. I nomi degli abilitati, scritti su piccoli fogli di pergamena («en tants lengüetes de pergamb»), racchiusi in altrettante palline (*rodolins*) di cera vede, venivano inseriti (si tratta appunto del procedimento di *ensaculació* che dà il nome alla riforma elettorale ferdinandina) in otto sacchetti di stoffa, tanti quanti erano gli uffici municipali da attribuire. Dopo questa operazione i sacchetti erano sigillati e depositati in una *caxeta* (custodita nella casa di città) dotata di tre chiavi diverse, affidate una al viceré o al governatore, le altre due al *conseller en cap* e al consigliere secondo. La «dita *caxeta* — si legge nella carta reale del 28 agosto 1501 — serà mesa de continent dins una gran *caxa* ab tres claus, les quals tindran los tres Consellers primers, e los [...] dos notaris en un libre intitolato de regiment de la ciutat de l'Alguer, facen acte del dia que serà feta dita *ensaculació*...»¹⁰⁴.

Il 24 giugno di ogni anno, nella festività di San Tommaso, nel corso di una solenne cerimonia pubblica, alla presenza del viceré o del governatore e dinanzi a tutti i consiglieri, si procedeva all'estrazione dei nomi e alla designazione degli eletti. Un bambino «menor de set anys» estraeva dai sacchetti i singoli *rodolins* e il segretario leggeva a voce alta il nominativo dell'estratto, trascrivendolo nel libro del *regiment de la ciutat*. Se non vi erano motivi di impedimento, il sorteggiato veniva proclamato eletto e non poteva rifiutare l'incarico. L'operazione veniva quindi ripetuta per tutte le cariche e gli uffici da attribuire.

Il sistema insaccolatorio favoriva dunque l'intromissione della Corona all'interno della vita municipale che si realizzava non soltanto con la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità regia alla solenne cerimonia di estrazione dei *rodolins*, ma soprattutto attraverso la verifica dei nominativi da inserire nelle liste degli eleggibili che il viceré o il governatore dovevano effettuare ogni tre anni insieme ai consiglieri¹⁰⁵. Si trattava infatti di una ri-

¹⁰³ Non vi era alcuna differenza nel diritto pubblico iberico tra le *ciutats* e le *vilas*, giacché i loro abitanti potevano comunque godere dello stato di cittadini. Non a caso Alghero, villa regia, fece parte dello Stamento reale nei lavori dei Parlamenti del XV secolo. Madrid, sede della corte e delle strutture centrali di governo della monarchia di Spagna, rimase, durante il XVI ed il XVII secolo, nella condizione giuridica di *vila*.

¹⁰⁴ ACAL, *Codice «D»*, cc. 14-17v; *Codice «B»*, cc. 187v-192. Il documento è stato ora pubblicato, sull'edizione del codice «D», da J. Calaresu, *La nova conselleria de l'Alguer. L'administració de la ciutat després de Ferran el Catòlic (1501)*, in «L'Alguer», V (1992), n. 20, pp. 11-16. La *gran caixa* con tre chiavi è ancora conservata dalla municipalità di Alghero nell'antico palazzo di città, nei locali dell'assessorato alla cultura.

¹⁰⁵ ACAL, *Codice «D»*, cc. 15-15v.

gida selezione degli abilitati che poneva di fatto l'intera comunità urbana sotto il diretto controllo dei rappresentanti del sovrano. Tuttavia l'attuazione della riforma non fu probabilmente facile, giacché, nel corso del XVI secolo, la municipalità si lamentò che molte disposizioni non venivano applicate: in particolare spesso gli eletti rifiutavano le cariche per le quali erano stati sorteggiati, in quanto gli uffici erano «de molt treball i poch guani»¹⁰⁶.

La carta reale del 28 agosto 1501 definiva inoltre le competenze di alcuni ufficiali municipali, quali il *clavari* e il *mostasaf*. Il *clavari*, una sorta di tesoriere civico, aveva un salario di 50 lire cagliaritane ed era obbligato a «servar la forma e modo acostumat en la reddició de los comtes»¹⁰⁷. Il *mostazaffo* veniva scelto dal viceré o dal governatore sulla base dei nomi estratti da tre *rodolins*: per tutte le «jurisdicions, facultats e protestats, salari e emoluments» si rinviava alla carta reale concessa alla città il 15 giugno 1360. Per disciplinare le funzioni dell'ufficio del *mostasaf* il Consiglio civico emanò il 26 dicembre 1526 dettagliate *ordinacions*, articolate in 86 capitoli, nelle quali venivano fissate le norme sui pesi e sulle misure, sulla pulizia delle strade, sul decoro urbano, sul mercato, sulle compravendite, sull'introduzione di merci, sul macello, sulle frodi alimentari, sui prezzi dei pesci, delle carni, dei formaggi e degli ortaggi, sul vino e le taverne, sulla cera e le candele, sui cuoi e le pelli, sull'attività dei calzolari¹⁰⁸.

Nel corso del XVI secolo le istituzioni municipali di Alghero si sarebbero ulteriormente consolidate. La durata dell'ufficio del *veguer*, per il quale il sovrano era solito designare gli esponenti della nobiltà locale o del ceto dei *ciutadans honrats*, sarebbe diventata annuale, con decorrenza dal 24 febbraio di ogni anno¹⁰⁹. Così quella del *sotsveguer*.

Con la carta reale del 28 agosto 1501, dunque, iniziava a prender forma quell'organizzazione politica e amministrativa della municipalità algherese

¹⁰⁶ Ciò emerge da una petizione presentata il 14 aprile 1511 dalla municipalità nel Parlamento Dusay-Rebolledo, secondo la quale «alguns principals han revisat i recusen acceptar» le cariche e gli uffici civici. (ACAL, *Codice «D»*, cc. 13-14).

¹⁰⁷ ACAL, *Codice «D»*, c. 16v.

¹⁰⁸ ACAL, *Codice «D»*, c. 94.

¹⁰⁹ Cfr. F. de Vico, *Leyes y pragmaticas reales del Reyno de Serdeña*, I, Naples, 1640, tit. V, cap. VI, pp. 50-51. Si veda, per la scelta del *veguer*, i nominativi che compaiono in ACA, *Cancellaria, Sardiniae*. Nel 1523 è *veguer* di Alghero Pere Busquets (reg. 3894, c. 7); nel 1526 Pere de Ferreres (reg. 3895, c. 61); nel 1528 Antoni Joffre (reg. 3895, c. 218); nel 1561 Augustin Torralva (reg. 4325, c. 53); nel 1562 Antonio de Tola (reg. 4328, c. 1); nel 1566 Pere Amat (reg. 4330, c. 93); nel 1569 Matheo de Sena (reg. 4332, c. 38); nel 1571 Jorge Aresu (reg. 4332, c. 223); nel 1573 Francisco de Sena (reg. 4333, c. 31); nel 1575 Juan Abrat (reg. 4333, c. 265); nel 1594 Jeronimo de Ledda (reg. 4344, c. 10v); nel 1596 Antonio Sanna (reg. 4344, c. 239); nel 1598 Bernardo de Carcassona (reg. 4345, c. 43); nel 1599 Julian de Abella (reg. 4903, c. 102). Sull'attività del consiglio civico nel XVI secolo cfr. E. Toda y Güell, *L'Alguer* cit., pp. 214-223; T. Budruni, *Breve storia* cit., pp. 38-41, 81-85. Sull'ufficio del *pere de orfens* cfr. lo studio di C. Nuvoli, *L'infanzia abbandonata ad Alghero tra Settecento e primi del Novecento*, in «Revista de l'Alguer», I (1990), n. 1, pp. 109-112. Cfr. inoltre la tesi di laurea di A. Serra, *Istituzioni municipali* cit.

che sarebbe rimasta in vigore per tutta l'età spagnola e per gran parte di quella sabauda, almeno sino all'editto regio di riforma dei consigli civici (25 settembre 1771)¹¹⁰.

¹¹⁰ Sulla riforma municipale del 1771 cfr. I Biocchi, M. Capra, *L'istituzione dei Consigli comunitativi in Sardegna*, in «Quaderni sardi di storia», n. 4, 1983-84, pp. 139-158; A. Mattone, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico Regime all'età rivoluzionaria*, atti del convegno (Torino 11-13 settembre 1989), I, Roma, 1991, pp. 396-411.